

Documenti di lavoro dell'Ufficio Studi

Novembre 2006

**Gli effetti dell'applicazione degli studi di settore
In termini di ampliamento delle basi imponibili**

Relazione per la Corte dei Conti

Roberto Convevole, Andrea Farina, Anna Rita Perinetti, Stefano Pisani

I documenti di lavoro non riflettono necessariamente l'opinione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate ed impegnano unicamente gli autori. Possono essere liberamente scaricati, utilizzati e riprodotti per finalità di uso personale, studio o comunque non commerciali, a condizione che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa a caratteri ben visibili: <http://agenziaentrate.it/ufficiostudi>.

Informazioni e chiarimenti: ae.ufficiostudi@agenziaentrate.it

Indice

Sintesi direzionale: UNA VISIONE D'ASSIEME.....	4
1.1 Cosa sono gli studi di settore.....	10
1.2 Come sono elaborati gli studi di settore.....	10
1.2.1 Fattori di discrezionalità nella metodologia degli studi di settore.....	14
1.3 Le novità introdotte dalla legge n. 311 del 2004 (finanziaria per il 2005).....	15
1.3.1 La revisione periodica degli studi di settore.....	15
1.3.2 Le modifiche alle regole dell'accertamento fondato sugli studi di settore.....	16
1.3.3 L'adeguamento in dichiarazione.....	19
1.3.4 Adeguamento ai fini Iva.....	19
1.3.4 Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.....	20
2 La platea dei contribuenti interessati dagli studi di settore.....	21
2.1 I contribuenti che si autoescludono dagli studi di settore (cause di esclusione e/o inapplicabilità).....	22
2.2 Il gettito derivante dall'applicazione degli studi di settore dal periodo d'imposta 1998 al 2004.....	23
2.3 Le evoluzioni in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2004.....	24
2.4 Analisi dell'adeguamento in dichiarazione per tipologia di contribuente.....	26
2.5 - I panel.....	35
Appendice n. 1 - Sintesi del processo metodologico adottato per elaborare gli studi di settore.....	38
Appendice n. 2 - Dati delle dichiarazioni - Modelli studi di settore.....	40
Glossario.....	45


Sintesi direzionale: UNA VISIONE D'ASSIEME

1. Il quadro di riferimento

Gli studi di settore sono entrati in vigore a blocchi a partire dal 1998 e nel giro di cinque anni praticamente tutte le attività economiche assoggettabili avevano il proprio studio.

Va ricordato che gli studi di settore hanno lo scopo di stimare i ricavi delle imprese e i compensi dei professionisti, mentre le imposte si pagano sul reddito, vale a dire sulla differenza tra ricavi (o compensi) e costi.


Nel 2004 sono entrate in vigore 59 evoluzioni molte delle quali relative al primo blocco di studi. Prima di riassumerne gli esiti è opportuno considerare in una prospettiva storica il principale parametro che bipartisce la platea delle imprese assoggettate. La figura 1 considera la distribuzione dei soggetti "congrui naturali" nel corso del tempo: la frattura (*break strutturale*) che si osserva nel 2004 è ben visibile.



Il significato del grafico 1 diventa più chiaro se si focalizza l'attenzione sugli anni precedenti alla revisione del 2004 e se l'informazione relativa alla congruità è integrata con la dinamica dei ricavi medi delle imprese (tabella 1) ove i due sottoinsiemi dei congrui naturali e dei non congrui sono considerati separatamente. Dal confronto con i dati ISTAT (sempre riferiti ai soli 45 studi di settore in esame) emerge con chiarezza lo scarto crescente tra "ricavi dichiarati" da tutta la platea e "produzione ai prezzi di mercato" dell'ISTAT (figura 2).

Tabella1: Ricavi medi dichiarati dai soggetti interessati agli studi in vigore nel 1988

Tipologia	Aggregato	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Congrui naturali	Ricavo medio	138.3	139.5	145.0	145.6	149.5	151.5
	%		0,87%	3,94%	0,41%	2,68%	1,34%
Non congrui	Ricavo medio	101.2	99.0	102.7	102.0	100.0	98,0
	%		-2,17%	3,74%	-0,68%	-1,96%	-2,00%
Totale	Ricavi medi dichiarati	119,4	120,4	127,3	128,1	131,8	133,8




La conclusione che se ne ricava è quella di una crescente perdita di rappresentatività degli studi di settore rispetto alla realtà economica cui si riferiscono, perdita di rappresentatività che contribuisce a far sì che sia più agevole adeguarsi e, quindi, che aumenti il numero dei congrui naturali (figura1). Tale gap è poi recuperato parzialmente tramite l'attività di revisione (che riduce il numero dei congrui naturali).

Ciò che si è visto per il blocco dei primi 45 studi di settore emerge anche *mutatis mutandis* per gli altri, entrati in vigore dal 1999 al 2003. Sistematicamente i gruppi di studi di settore successivi al primo sono caratterizzati da una percentuale di soggetti "congrui naturali" crescente nel tempo. Intuitivamente, il peso dei congrui naturali dei nuovi studi che decollano determina a sua volta la crescita del fenomeno nella platea complessiva che si allarga man mano (figura 3). Pertanto, si sommano due fenomeni:

- cala la rappresentatività degli studi dal secondo anno di applicazione in poi;
- i nuovi blocchi di studi che entrano in vigore sono caratterizzati da un crescente minor grado di aderenza alla realtà.

Anche nel caso della figura 3 il break strutturale rappresentato dalle evoluzioni del 2004 è ben visibile: le evoluzioni determinano un miglioramento dell'efficienza di tutto il sistema.



2. Cosa emerge dalle analisi

Le analisi più recenti consentono di raffrontare per il 2004 gli esiti degli studi di settore evoluti con l'anno precedente. Sono stati selezionati due distinti panel di imprese, sempre presenti nei due anni, per valutare comparativamente i risultati. Nelle tabelle 2a e 2b (riprese dalla relazione) si vede come la crescita dei ricavi sia solo leggermente superiore (2 decimi di punto) negli studi interessati da evoluzione rispetto agli altri. Mentre il reddito dichiarato è cresciuto più del doppio: 4,3% per gli studi in evoluzione e solo dell'1,9% in tutti gli altri.

Tab 2.a - Studi interessati da evoluzione

Studi in evoluzione nel 2004	importi assoluti		variazione % 2003-2004
	2003	2004	
Ricavi dichiarati	226.209.710	234.186.894	+ 3,5%
Reddito dichiarato	23.569.481	24.594.700	+ 4,3%

Tab 2.b - Studi NON interessati da evoluzione

Studi NON revisionati nel 2004	importi assoluti		variazione % 2003-2004
	2003	2004	
Ricavi dichiarati	313.999.829	324.489.990	+ 3,3%
Reddito dichiarato	29.937.963	30.517.700	+ 1,9%

Questo risultato importante è derivato anche dal fatto che per alcuni studi si è iniziato a fare un confronto con banche dati esterne (la contabilità nazionale dell'ISTAT). Molto importante è stata poi l'innovazione metodologica consistente nell'introdurre nel meccanismo di costruzione degli studi uno stadio di analisi incentrato sul "valore aggiunto", desunto a cascata nel conto economico delle imprese, per evitare risultati indesiderati o irrazionali.

Un'idea più precisa dei risultati conseguiti può scaturire dall'osservazione delle figure 4 e 5 che riportano livelli e dinamica dei ricavi medi (comprensivi di adeguamento) e di redditi medi per lo studio di settore "servizi della ristorazione"¹, entrato in vigore nel 1998 ed evoluto nel 2004.

Tra il 2000 e il 2003 ricavi medi e redditi medi espongono una dinamica divergente: in termini assoluti i primi crescono ed i secondi calano. Con l'evoluzione nel 2004 i ricavi medi crescono in maniera apprezzabile e lo stesso accade anche ai redditi medi che invertono la precedente tendenza al calo sistematico. Ergo, si constata come la ricostruzione dei ricavi delle imprese non garantisca un gettito aggiuntivo perché gli studi non sono concepiti per determinare il reddito.



¹ Si tratta dello studio di settore TG36U che comprende le seguenti attività economiche:

55.30.2 - Ristorazione con preparazione di cibi da asporto.

55.30.A - Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina

55.30.B - Servizi di ristorazione in self-service

55.30.C - Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo



3. Problemi aperti e possibilità offerte dall'evoluzione normativa

Come si intuisce da quanto detto, e come apparirà in maniera più chiara nella relazione, gli studi di settore sono uno strumento molto complesso e per questo difficile da gestire, perché la notevole competenza tecnica, che è necessaria, va coniugata con un'impostazione etica finalizzata al recupero di evasione. Sorge qui la necessità di delineare una *cabina di regia* in grado di effettuare una validazione *ex ante* degli studi di settore ed una validazione *ex post* dei loro esiti applicativi. Fin dall'inizio, infatti, il processo lavorativo che genera gli studi di settore si è fondato su una divisione del lavoro che ha assegnato all'Agenzia delle Entrate (e prima al Dipartimento delle Entrate) il coordinamento dei rapporti con i rappresentanti delle associazioni di categoria e la gestione della modulistica (aspetto *formali* del problema), mentre la responsabilità delle elaborazioni tecniche è stata sempre appannaggio della So.Ge.I. prima e della Sose dopo (aspetti *sostanziali*).

Considerazioni su piani diversi di analisi mettono in luce la staticità di fondo degli studi di settore, staticità che attualmente è corretta solamente in sede di evoluzione. Dal momento che l'evoluzione interviene dopo quattro anni non è detto che in quella sede si recuperi per intero il terreno perduto in precedenza. Per questo, da tempo, l'Agenzia delle Entrate ha proposto di introdurre l'aggiornamento *annuale* per alcuni indicatori di coerenza, che sono espressi da

rapporti tra grandezze in termini monetari, e per i parametri utilizzati nella determinazione del ricavo puntuale.

Tuttavia, per quanto siano interlocutori o deludenti gli esiti degli studi di settore, va detto con chiarezza che non esistono alternative valide, stante la vastità della platea di contribuenti, che non ha riscontri in alcun paese europeo di dimensioni simili alle nostre, e stante la conseguente ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva.

Da alcuni anni è stato intrapreso un percorso di miglioramento che ha consentito di introdurre importanti innovazioni e di prefigurarne altre. Accanto alla costruzione del valore aggiunto d'impresa si è cominciato a riflettere sui costi totali (molti dei quali pur non entrando nella funzione di regressione determinano successivamente la base imponibile, abbattendola). Per la finanziaria 2007 si è pensato di restringere le cause di esclusione e si è definitivamente eliminato lo schermo della contabilità ordinaria che metteva al riparo dei controlli le imprese che ne usufruivano. In breve, ci si è resi conto che lo strumento degli studi deve essere regolato e calibrato con la "gestione" dei suoi diversi aspetti. Non va infatti dimenticato che è tutt'ora possibile essere congrui e contemporaneamente dichiarare un reddito negativo (il 12% delle società di capitali si trova continuativamente in questa situazione).

Il percorso di miglioramento, andrà in futuro completato con l'adozione del meccanismo di *aggiornamento annuale*.

In prospettiva, le leve sulle quali agire per una gestione degli studi di settore finalizzata al risanamento della finanza pubblica sono essenzialmente due: accrescerne sensibilmente sia l'efficienza che l'efficacia.

Efficienza: quanto più gli studi di settore saranno in grado di "comprendere" al loro interno la grande evasione fiscale esistente nel sistema economico tanto più si accrescerà il grado di rappresentatività degli stessi. La maggiore efficienza può a sua volta essere intesa in termini statici e dinamici. L'adeguamento annuale dei principali parametri degli studi di settore consentirà di evitare la gran parte del peggioramento automatico che è attualmente insito negli studi e che si è visto all'inizio. La tensione all'obiettivo di riduzione del gap fiscale esistente rappresenta invece l'obiettivo di una efficienza dinamica.

Efficacia: oggi solo una piccola parte dei contribuenti si adegua alle risultanze degli studi di settore pertanto la loro efficacia è molto bassa. Una leva indispensabile per accrescerla è rappresentata dai controlli che l'amministrazione finanziaria deve garantire. Solo un intervento *massivo*, concentrato sull'annualità più recente, e temporalmente *costante* sulla platea dei soggetti "non congrui" può garantire nel breve-medio periodo la crescita dell'adempimento spontaneo e dunque la crescita dell'adeguamento alle risultanze degli studi che rappresenta l'obiettivo finale di questo strumento di accertamento induttivo introdotto oramai da quasi dieci anni nel nostro ordinamento.

Nella tabella 3 gli esiti degli studi per il 2004 sono proiettati a tutta la platea teorica dei contribuenti e confrontati con la dimensione del valore aggiunto dell'economia sommersa stimato dall'ISTAT. L'ammontare dell'adeguamento richiesto dal software Ge.Ri.Co. a tutti i non congrui equivale al 12,48% del sommerso ISTAT (*efficienza* degli studi), mentre l'adeguamento complessivo effettuato dai non congrui equivale all'1,71% del sommerso (*efficacia*).

Tabella 3 - Esiti degli studi di settore per il periodo d'imposta 2004, migliaia di euro

Variabile		2004 - dati delle dichiarazioni				2004 - proiezioni **				
		Importi effettivi*	numeri indice	% sul richiesto	numeri indice	proiezione a 3,7 milioni di contribuenti	numeri indice	% sul richiesto	numeri indice	numeri indice
a	Ricavi dichiarati dalla totalità dei soggetti (b+c)	677.905.771	100,00			787.202.267	100,00			
b	Ricavi dichiarati da contr. in cont. semplificata	105.834.294	15,61			122.897.606	15,61			
c	Ricavi dichiarati da contr. in cont. ordinaria e professionisti	572.071.478	84,39			664.304.662	84,39			
d	Valore aggiunto dell'economia sommersa (Istat)***					194.853.000			100,0	
e	Ricavi dichiarati dal complesso dei contribuenti non congrui (f+g)	179.826.182	100,00			208.818.960	100,00		107,2	
f	Ricavi dichiarati dai non congrui in cont. semplificata	33.377.445	18,56			38.758.780	18,56		19,9	
g	Ricavi dichiarati dai non congrui professionisti e imprese ordinarie	146.448.737	81,44			170.060.180	81,44		87,3	
h	Ammontare dell'adeguamento richiesto da Gerico a tutti i non congrui (i+l)	21.748.440	100,00		100,00	25.254.869	100,00		13,0	100,00
i	Ammontare dell'adeguamento richiesto da Gerico ai semplificati	5.319.427	24,46		24,46	6.177.061	24,46		3,2	24,46
l	Ammontare dell'adeguamento richiesto da Gerico a professionisti e ordinari	16.429.013	75,54		75,54	19.077.808	75,54		9,8	75,54
m	Adeguamento complessivamente effettuato dai non congrui	2.977.594	100,00		13,69	3.457.662	100,00		1,8	13,69
n	Adeguamento effettuato da imprese semplificate	1.806.862	60,68	33,97%	8,31	2.098.176	60,68	33,97%	1,1	8,31
o	Adeguamento effettuato da professionisti e imprese ordinarie	1.170.730	39,32	7,13%	5,38	1.359.483	39,32	7,13%	0,7	5,38
p	Maggiore base imponibile	2.977.594				3.457.662			1,8	
q	Maggiore IVA versata (aliquota 13,02%)****	387.788				478.540				
r	Stima del maggior gettito complessivo (aliquota prelievo totale = 19,57%)	582.715				676.664				

* si riferiscono ai 3.193.175 di contribuenti che hanno compilato i modelli per il 2004

** si riferiscono alla platea "teorica" di 3.708.000 contribuenti

Copertura dei 3,193 milioni di contribuenti rispetto alla platea totale 86%

*** cifra riferibile al settore privato, esclusa l'agricoltura (ottenuta dalla media delle ipotesi minima e massima fatte dall'Istat)

****dato risultante dalle deleghe F24 (fornito da Sose)

Fonte: Elaborazioni su dati Sose ed ISTAT

1.1 Cosa sono gli studi di settore

La necessità di gestire una vastissima platea di imprese e lavoratori autonomi (circa 5 milioni di contribuenti) con il fine di recuperare, almeno in parte, il gettito perso a causa di fenomeni evasivi ha indotto il legislatore a prevedere la possibilità di procedere ad accertamenti induttivi che, anziché fondarsi esclusivamente sulle scritture contabili, sono imperniati sulle **caratteristiche visibili dell'impresa e sulla relazione tra queste caratteristiche e una credibile entità dei ricavi da dichiarare**.

Gli studi di settore rappresentano l'ultima tappa nell'ambito degli strumenti presuntivi utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per determinare un ammontare di ricavi attendibile da attribuire al contribuente. Infatti, a partire dal 1984, di volta in volta sono stati adottati:

- a) *Visentini-ter* (articolo 2, comma 29, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17);
- b) *coefficienti di congruità* (artt. 11 e 12 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154);
- c) *Minimum tax* (D.P.C.M. 18 dicembre 1992);
- d) *parametri* (D.P.C.M. 29 gennaio 1996).

1.2 Come sono elaborati gli studi di settore

Gli studi di settore, sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che già delineava, in sintesi, il metodo da adottare per la elaborazione degli studi di settore: *"(...) A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo d'imposta 1995"*.

Di seguito è sinteticamente delineato il procedimento adottato per la definizione del modello matematico statistico. A pag. 39 del presente documento è inserito un grafico che consente una migliore comprensione delle varie fasi di elaborazione.

Lo studio di settore può essere elaborato con riferimento ad una o più attività economiche, ciascuna delle quali è contraddistinta da un codice Ateco². I contribuenti

² L'Ateco è la classificazione delle attività economiche armonizzata a livello europeo, il cui aggiornamento e la cui diffusione sono curati dall'Istat. A partire dall'Ateco, l'Amministrazione finanziaria pubblica una propria classificazione, denominata Atecofin da utilizzare ai fini fiscali .

interessati sono quelli con ricavi o compensi non superiori a euro 5.164.569 (pari a 10 miliardi di lire) in quanto il modello matematico-statistico è finalizzato ad interpretare l'attività economica e il funzionamento delle piccole e medie imprese.

Per rilevare le informazioni necessarie ad avviare tale elaborazione, si predispongono dei questionari, i cui contenuti sono definiti a partire da un'analisi condotta dall'Agenzia delle Entrate con la collaborazione dei rappresentanti delle Associazioni di categoria (o degli Ordini professionali) che hanno una esperienza specifica nel settore esaminato e dei funzionari della Società per gli studi di settore (Sose). Tali questionari sono inviati a tutti i contribuenti che, in base ai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, svolgono le attività oggetto di indagine. Pertanto, almeno negli intenti, la rilevazione è concepita come rilevazione totale e non campionaria, per poter acquisire una base informativa il più possibile ampia e, quindi, attendibile.

Come avviene per tutte le rilevazioni *totali*³ il numero di questionari effettivamente presi in considerazione per la successiva analisi non riguarda il 100% della popolazione di riferimento poiché, di fatto, una parte dei contribuenti (variabile a seconda delle attività oggetto della rilevazione) ignora l'obbligo di ritrasmettere il questionario compilato all'Agenzia delle Entrate e un'altra parte commette nella compilazione errori tali da inficiare l'attendibilità delle informazioni comunicate. Queste inadempienze emergono da specifiche analisi statistiche condotte sui questionari per verificare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute.

Nonostante il problema delle mancate risposte, la percentuale di questionari utilizzabili risulta mediamente adeguata per la elaborazione del modello matematico-statistico.

Il problema della incompletezza della rilevazione doveva essere superato a partire dalla seconda versione dello studio. Infatti, quando le ulteriori informazioni necessarie ad elaborare il nuovo modello interpretativo non sono numerose, vengono richieste nel modello di dichiarazione. Pertanto, i contribuenti che compilano il modello studi di settore sono anche tenuti a fornire, in quella occasione, i dati necessari alla revisione dello stesso studio.

Purtroppo, l'esperienza ha dimostrato che i contribuenti non indicano tali dati nella dichiarazione perché non sono significativi ai fini della determinazione del ricavo puntuale e, avendo unicamente la caratteristica di informazioni statistiche, non comportano errori bloccanti nella trasmissione telematica delle dichiarazioni. Quindi, spesso accade che le nuove versioni degli studi debbano essere elaborate a partire dal medesimo contenuto informativo delle versioni precedenti.

Sui dati riportati nei questionari è, poi, applicata l'analisi in componenti principali (ACP), una tecnica statistica utilizzata per analizzare un ampio archivio di dati, caratterizzato da numerose unità (contribuenti) e molte variabili (informazioni)⁴.

3 la rilevazione si dice *totale* quando il questionario è somministrato a tutte le unità che compongono l'universo oggetto di indagine (in questo caso, a tutti i contribuenti potenzialmente destinatari degli studi di settore).

4 L'obiettivo è quello di ridurre il numero delle variabili originarie (di una matrice di dati quantitativi) per sintetizzarle in un numero inferiore di nuove variabili, dette componenti principali o fattori. Le componenti principali sono tra loro indipendenti e rendono minima la perdita di informazione perché spiegano il

Nell'ambito degli studi di settore, l'analisi in componenti principali viene utilizzata per creare un numero inferiore di nuove variabili (dette, appunto, *componenti principali* o *fattori*), *trasformate* di quelle originarie, da utilizzare nella fase successiva di *cluster analysis*, poiché tanto maggiore è il numero di variabili su cui effettuare il procedimento di classificazione, tanto più complessa e meno precisa risulta l'operazione di *clustering*.

Le variabili originarie, sulle quali è condotta l'ACP, sono tutte le informazioni indicate dai contribuenti nei questionari, ad eccezione dei dati contabili. Questi ultimi non sono presi in considerazione perché c'è, innanzitutto, l'esigenza di caratterizzare le imprese in base ai loro modelli organizzativi: strutture operative, tipologia di clientela, area di mercato, modalità di espletamento dell'attività, ecc.

La fase successiva della elaborazione prevede l'applicazione della *cluster analysis*, una tecnica statistica che, a partire da un insieme di elementi eterogenei, consente di individuare, sulla base di misure di similarità, gruppi di elementi quanto più possibile omogenei (i *cluster*). Nel nostro caso, gli elementi eterogenei sono i contribuenti e le diverse informazioni disponibili per ciascuno di essi sono sintetizzate dai *fattori* individuati con l'analisi in componenti principali.

La *cluster analysis*, sulla base dei *fattori*, individua i gruppi omogenei di contribuenti. Le imprese (o i professionisti) che appartengono ad uno stesso *cluster* hanno caratteristiche strutturali molto simili tra loro e, sempre con riferimento alla struttura produttiva, sono "distanti" dalle imprese degli altri *cluster*.

Prima di procedere alla definizione del modello di regressione, vengono scartate tutte quelle imprese (o i professionisti) che risultano "anomale", in quanto presentano valori degli indicatori economico-contabili (ad esempio: produttività per addetto, ricarico, rotazione del magazzino) al di fuori dell'intervallo di coerenza per essi individuato; si tratta cioè di operare una selezione di soggetti a partire dai quali stimare, poi, la funzione di regressione.

Il gruppo che si ottiene dopo aver escluso i non coerenti dovrebbe essere composto, dai contribuenti maggiormente "virtuosi" che svolgono l'attività in condizioni economiche e gestionali normali. Quanto migliore è la selezione, e quindi la rappresentatività dell'insieme selezionato, tanto più affidabile sarà la stima dei ricavi determinata mediante la funzione di regressione.

La selezione è effettuata nel modo seguente:

f vengono, innanzitutto, individuati degli indicatori economico-contabili, detti appunto **indicatori di coerenza**, tipici del settore in esame (ad esempio, per molte attività del commercio al dettaglio sono considerati gli indicatori: ricavi per addetto, ricarico, rotazione del magazzino);

f per ciascun modello organizzativo, o *cluster*, si analizza la distribuzione ventile dei contribuenti, individuata per i diversi indicatori economici;

massimo possibile della varianza totale delle variabili originarie, di cui sono combinazioni lineari. Si opera così una trasformazione dei dati originari per creare un nuovo insieme di dati in cui le variabili sono incorrelate a due a due.

f sulla base della distribuzione ventile si stabiliscono gli estremi dell'*intervallo di coerenza* dell'indicatore, cui corrisponde un insieme di valori "ammissibili" per i contribuenti dello stesso *cluster*;

f se i valori dell'indicatore ricadono al di fuori dell'intervallo di coerenza, il contribuente è ignorato dalle successive fasi dell'analisi, perché la non coerenza evidenzia "anomalie" che possono discendere dall'adozione di comportamenti fiscali scorretti, oppure da insufficienze produttive dell'azienda. Questa cautela consente di evitare distorsioni nella individuazione della funzione di regressione.

I passaggi elencati mettono in luce la fondamentale importanza delle soglie (inferiori e superiori) che delimitano gli intervalli di coerenza. È, infatti, sulla base degli intervalli di coerenza che viene circoscritto l'insieme dei contribuenti maggiormente "virtuosi" sui quali si fonda il procedimento di stima. Questa scelta non è effettuata sulla base di elaborazioni statistiche ma si fonda su *analisi e valutazioni micro-economiche*.

Dopo aver scartato i contribuenti non coerenti, viene definita per ciascun *cluster* la funzione matematica del ricavo. In pratica, si individua, con il metodo della regressione multipla, quella funzione che esprime la relazione esistente tra l'ammontare dei ricavi o dei compensi (variabile dipendente da stimare) e alcuni dati contabili e strutturali dell'attività d'impresa o professionale (variabili indipendenti).

Poiché i risultati economici derivanti dallo svolgimento dell'attività dipendono anche dal luogo, più o meno svantaggiato, in cui questa viene svolta, si prendono in considerazione i risultati di appositi studi effettuati sulla territorialità. Le analisi in questione consentono di suddividere il territorio nazionale in aree omogenee rispetto ad una serie di indicatori economico-sociali calcolati utilizzando le informazioni tratte da diverse banche dati. In pratica, se la dislocazione dell'impresa esercita una influenza (positiva o negativa) sulla capacità di conseguire ricavi, si applica un fattore correttivo che riduce o aumenta il coefficiente della variabile indipendente più importante nella determinazione dei ricavi.

Una volta definita la funzione di ricavo, per analizzare la posizione del singolo contribuente si applica l'analisi discriminante che consente di assegnare il soggetto ad uno o più *cluster* (tra quelli individuati per lo studio di settore relativo all'attività da lui esercitata) definendo anche le relative probabilità di appartenenza. Ad esempio, il contribuente può essere assegnato al *cluster* 5 con probabilità dell'80% e al *cluster* 7 con probabilità del 20%.

Infine, si determina il *ricavo puntuale* di riferimento dell'impresa come media ponderata (con le relative probabilità di appartenenza) dei ricavi di riferimento di ogni *cluster* cui l'impresa stessa è stata assegnata. Anche l'intervallo di confidenza della variabile ricavi viene determinato come media degli intervalli di confidenza di ogni *cluster*, ponderata con le probabilità di appartenenza ai *cluster* stessi.

1.2.1 Fattori di discrezionalità nella metodologia degli studi di settore

Il procedimento metodologico sopra descritto, pur essendo improntato alla obiettività scientifica, si caratterizza come un procedimento induttivo, pertanto risente di una ineliminabile componente di discrezionalità da parte di chi lo gestisce.

Di seguito sono elencati i due passi che, più di altri, possono essere affetti da un maggior grado di soggettività, vuoi per i limiti oggettivi alla disponibilità delle informazioni, vuoi per la necessità di adottare una ragionevole gradualità nel recupero della base imponibile evasa:

1. le informazioni utilizzate per elaborare il modello matematico-statistico sono fornite dagli stessi contribuenti dei quali si vuole arginare il comportamento evasivo, ne consegue che un passaggio cruciale è quello che prevede la esclusione dei soggetti non coerenti dalla fase di definizione della funzione di regressione. Lo scopo è quello di scegliere i soggetti più “virtuosi” e corretti, ma, a seconda di quali estremi si fissano per gli intervalli di coerenza dei diversi indicatori, la virtuosità può essere più o meno annacquata. Ad esempio, se per il ricarico⁵ si scelgono come estremi dell’intervallo di coerenza i valori 1,21 - 1,46 (come è per il *cluster* 7⁶ dello studio TM02U sulle macellerie), si considera “normale” un ricarico del 21% e, dalla fase successiva delle elaborazioni, sono esclusi i contribuenti con un ricarico inferiore a questo valore⁷. La definizione degli intervalli di coerenza risente necessariamente di valutazioni soggettive (sarebbe meglio dire, politiche), nel senso che non è possibile scartare dalla elaborazione una percentuale troppo alta di contribuenti, ad esempio, tutti coloro che dichiarano ricarichi inferiori al 40%. In questo caso, infatti, il modello studi di settore stimerebbe un ricavo puntuale tale da considerare non congrua una elevatissima quota di contribuenti, con conseguenze immaginabili. In definitiva, il modello è costruito per portare i più scorretti a livelli medi di evasione. Insomma, i “virtuosi” sono coloro che risultano coerenti con quella che si può definire l’evasione media del comparto.
2. un secondo elemento, cruciale, di soggettività è dato dalla scelta delle variabili da inserire nella funzione di regressione. In questa fase, sebbene ci si avvalga dell’ausilio di test statistici, è fondamentale la valutazione condotta da “esperti” per indicare quali sono le variabili che meglio possono spiegare il ricavo. Data l’impostazione generale del modello, finalizzato a ridurre il livello di evasione, questa valutazione non può essere dettata da considerazioni meramente economiche, ma si deve fondare anche sull’individuazione di quelle grandezze che sono affette da fenomeni di omessa o infedele dichiarazione da parte dei contribuenti. Si ipotizzi ad esempio che il consumo di gas sia reputato una variabile rilevante nella determinazione della funzione di ricavo dei ristoranti. Si immagini, inoltre, che il consumo di gas sia rilevabile senza problemi di misurazione né di omessa dichiarazione (frode). Dato che la variabile indipendente, il ricavo, è affetta da problemi di sotto-dichiarazione si può anche verificare l’ipotesi che il consumo di gas non risulti significativo; cioè, in base ai

⁵ il ricarico è uno degli indicatori di coerenza utilizzati per le attività del commercio.

⁶ Per le macellerie sono stati individuati, in totale, 10 *cluster*.

⁷ Il limite superiore dell’intervallo di coerenza (46% di ricarico) può sembrare basso, ma delimita l’ultimo ventile, quindi è tra i massimi valori dichiarati dalle imprese.

test statistici, il consumo di gas non determina il ricavo del ristoranti. Nel contesto degli studi di settore, però, l'esito del test non può essere considerato dirimente, come in una usuale analisi econometria, ma ci si deve interrogare sul come sia stato selezionato l'insieme dei contribuenti sui quali effettuare la regressione. La non significatività, infatti, può dipendere dal fatto che in tale insieme ci sia una quota troppo rilevante di imprese che sotto-dichiarano il fatturato. Pertanto, la variabile consumo di gas non va esclusa dalla regressione, va, invece, selezionato un insieme di contribuenti tale che il consumo di gas risulti significativo.

In sintesi, l'adozione del "sistema studi di settore" implica un nuovo approccio al problema della fiscalità, in base al quale gli aspetti tecnici di determinazione del modello matematico-statistico assumono importanza pari, se non superiore, all'impianto normativo. Nell'appendice, a pag. 39, è raffigurato il percorso metodologico che partendo dall'acquisizione delle informazioni genera la stima del ricavo puntuale.

1.3 Le novità introdotte dalla legge n. 311 del 2004 (finanziaria per il 2005)

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005) ha apportato alcune modifiche di rilievo alla disciplina in materia di studi di settore, a decorrere dal periodo d'imposta 2004⁸. In particolare, le nuove disposizioni hanno impatto su:

- x la revisione periodica degli studi di settore;
- x le regole di accertamento nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria;
- x la possibilità di effettuare ulteriori accertamenti successivamente ad un accertamento fondato sugli studi di settore;
- x le regole in materia di adeguamento in dichiarazione.

Le modifiche in questione sono state introdotte per realizzare il "potenziamento degli studi di settore", secondo quanto previsto nella Legge di delega per la riforma del sistema fiscale nazionale, n. 80 del 7 aprile 2003, in particolare nell'art. 3, lettera e), punto 2.⁹

1.3.1 La revisione periodica degli studi di settore

Con il passare degli anni, lo studio di settore perde di efficacia nella capacità di rappresentare la realtà cui si riferisce, diventa perciò necessario effettuarne la revisione.

La eventualità di revisioni periodiche degli studi di settore era prevista già dall'art. 62-*bis* del D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Infatti, con riferimento al periodo

⁸ Il periodo d'imposta 2004, quindi, si caratterizza sia per le diverse regole di accertamento, sia per l'entrata in vigore di 59 revisioni di studi di settore.

⁹ Il termine "potenziamento" è usato, ancora prima, dall'ex ministro Tremonti nella sua relazione di accompagnamento alla legge delega di riforma (dicembre 2001).

d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, erano applicabili 16 evoluzioni di precedenti versioni di studi di settore.

La novità introdotta, con il comma 399 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguarda il periodo massimo di vigenza di uno studio di settore che è stato fissato in quattro anni. In assenza di questa regola, l'Agenzia avrebbe potuto limitarsi ad aggiornare soltanto quegli studi di settore per i quali fossero emersi particolari segnali di criticità in fase di applicazione. La nuova disposizione, invece, discende dal presupposto che il modello interpretativo invecchia con il passare degli anni, pertanto, almeno ogni quattro anni dalla entrata in vigore (sia della prima versione dello studio che di una revisione dello stesso) si procede ad elaborare un nuovo modello maggiormente aderente alla realtà.

Nel medesimo comma 399 è previsto che la revisione dello studio di settore può essere disposta anche prima dei quattro anni, sulla base di dati ed informazioni ufficiali, quali i dati di contabilità nazionale. Pertanto, è stata prevista l'eventualità di procedere ad una revisione non solo in presenza di criticità segnalate dai rappresentanti delle categorie, ma anche nel caso in cui la interpretazione effettuata sulla base degli studi di settore non sia in linea con gli andamenti dell'economia nazionale o settoriale quale risulta, appunto, dai dati di contabilità nazionale. In questa ultima ipotesi, a conferma dell'importanza del ruolo svolto dai rappresentanti dei contribuenti, è stata prevista l'acquisizione del parere della commissione di esperti.

La programmazione dell'attività di revisione è resa nota mediante apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio di ciascun anno, al fine di informare i soggetti che svolgono le attività interessate.

Con il comma 400 del citato art. 1 è stata disposta una deroga a questo principio generale, infatti, è previsto che, entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle Entrate completi l'attività di revisione relativa agli studi di settore individuati in precedenza che avranno effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, senza aver emanato il provvedimento previsto dal comma 399. In questo modo, è stata salvaguardata l'attività svolta nel corso del 2004 e nei primi mesi del 2005, evitando, al tempo stesso, ritardi nell'applicazione di studi ormai ultimati.

1.3.2 Le modifiche alle regole dell'accertamento fondato sugli studi di settore

L'art. 1, comma 407 della finanziaria interviene sul comma 181 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, al fine di consentire l'effettuazione di ulteriori accertamenti dopo un accertamento in base ai parametri con riferimento "*alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*".

Nel successivo comma 408, del citato art. 1, sono disposte analoghe modifiche al comma 1 dell'art. 70, della legge 21 novembre 2000, n. 342 che integra le disposizioni in materia di accertamenti fondati sugli studi di settore dettate dall'art. 10 della legge 146 del 1998, infatti, le parole "*alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi*" sono sostituite dalle seguenti: "*alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*".

Con le modifiche sopra indicate, **il legislatore ha reso possibile l'effettuazione di un ulteriore accertamento con riferimento alle medesime categorie reddituali, nonché con riferimento alle ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che sono state oggetto di un precedente accertamento fondato sui parametri o sugli studi di settore.**

Il comma 408 dell'art. 1 della finanziaria interviene anche sul comma 2, del citato art. 70, stabilendo che l'intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), degli accertamenti basati sugli studi di settore non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 (un maggior reddito accertato superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire).

In definitiva, i poteri di accertamento risultano rafforzati poiché gli uffici dell'Agenzia delle Entrate potranno effettuare ulteriori accertamenti a prescindere dai limiti quantitativi sopra indicati e facendo leva su elementi già conoscibili al momento in cui è stato emanato l'avviso di accertamento basato sugli studi di settore, per il quale si è poi addivenuti al concordato o alla conciliazione giudiziale.

Il comma 409, del più volte citato art. 1, interviene introducendo sostanziali modifiche all'art. 10 della legge 146 del 1998, in particolare per quanto attiene alle regole di accertamento nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria. La versione previgente del citato art. 10, comma 3, prevedeva che l'accertamento fondato sugli studi di settore poteva essere effettuato nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria per obbligo se dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risultava motivata *"l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570"*.

In altri termini, il regime di contabilità ordinaria "naturale" era considerato in qualche modo una garanzia di affidabilità e, quindi, rappresentava una sorta di schermo nei confronti degli accertamenti da studi di settore, soprattutto a causa del fatto che, in concreto, risulta molto complesso constatare la inattendibilità della contabilità, dato che i criteri dettati dal citato D.P.R. 570 del 1996 sono molto stringenti.

La nuova disposizione lascia cadere, almeno in parte, tale schermo e applica ai contribuenti in regime di contabilità ordinaria "naturale" **le medesime regole previste per gli esercenti arti e professioni** e per i soggetti che, pur non avendone l'obbligo, optano per la contabilità ordinaria. In definitiva, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, l'accertamento fondato sugli studi di settore può essere effettuato nei confronti delle suddette categorie di contribuenti, nelle seguenti ipotesi:

- a) se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinati in base agli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o dei ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta;

- b) se emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il parere della commissione di esperti.

Viene, quindi, introdotto un ulteriore concetto di incoerenza che fa riferimento ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, da individuare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il parere della commissione di esperti. Si tratta di nuovi indici di natura economica, successivamente stabiliti con provvedimento del 18 gennaio 2006, che si aggiungono a quelli abitualmente utilizzati per valutare la "coerenza" del contribuente. Si tratta in particolare di:

- f* rapporto tra il valore dei beni mobili strumentali (al netto del valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza dei contratti di locazione non finanziaria) e gli ammortamenti dei beni mobili strumentali;
- f* differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente;
- f* differenza tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente;
- f* disponibilità liquide negative (Cassa).

L'introduzione di questi nuovi indicatori si traduce nella possibilità di applicazione automatica degli studi di settore ai contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, che risultano non congrui "quando emergono significative situazioni di incoerenza".

È confermata la possibilità di effettuare gli accertamenti, a prescindere dalle condizioni sopra elencate, quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973, risulti motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Per i contribuenti in contabilità semplificata non sono intervenute variazioni: gli accertamenti fondati sugli studi di settore possono essere effettuati con riferimento a ciascun periodo d'imposta per il quale si osservi uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione Ge.Ri.Co.

Il medesimo comma 409, dell'art. 1 della finanziaria, stabilisce che l'Ufficio, prima di notificare l'avviso di accertamento, ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

In base al comma 410 dell'art. 1, le disposizioni in commento hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004. Pertanto, come è stato anche precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10 del 16 marzo 2005, gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria non possono essere effettuati secondo le nuove modalità, dettate dalla finanziaria per il 2005, con riferimento a periodi d'imposta precedenti al 2004. In particolare, sarà possibile procedere ad accertamento sul 2004 soltanto se la non congruità si verifica, oltre all'anno in questione, in almeno uno dei due periodi che lo precedono: il 2003 e il 2002.

1.3.3 L'adeguamento in dichiarazione

Con l'art. 1, comma 411, della finanziaria per il 2005 sono state introdotte modifiche alle regole in materia di adeguamento in sede di dichiarazione dei redditi.

L'art. 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, prevedeva che i contribuenti potessero effettuare l'adeguamento dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli presunti sulla base degli studi stessi nella dichiarazione dei redditi, soltanto per il periodo d'imposta di prima applicazione di uno studio di settore o di una sua revisione. Al riguardo, si rammenta che negli anni scorsi sono state previste deroghe a tale principio generale, in modo da consentire l'adeguamento in dichiarazione, senza applicazione di sanzioni o interessi, anche per periodi di imposta diversi da quello di prima applicazione. In particolare:

- f* con riferimento al periodo d'imposta 1999, l'art. 71 della legge 21 novembre 2000 n. 342, (collegato fiscale alla legge finanziaria per il 2001), prevede la possibilità di effettuare l'adeguamento nella dichiarazione dei redditi, senza applicazione di sanzioni o interessi, anche per i 45 studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998;
- f* con riferimento ai periodi d'imposta 2001 e 2002 fu consentito l'adeguamento in dichiarazione alle stesse condizioni per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9, commi 12 e 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (finanziaria per il 2002).

Con le modifiche apportate all'art. 2 del Regolamento concernente i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, è introdotta la possibilità di adeguarsi in dichiarazione come regola generale, sia con riferimento agli studi o alle revisioni che si applicano per la prima volta, sia con riferimento a periodi d'imposta diversi da quelli di prima applicazione. In quest'ultima ipotesi, è dovuta una maggiorazione del tre per cento calcolata sulla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili e quelli presunti in base agli studi di settore. Se la predetta differenza non è superiore al dieci per cento, la maggiorazione non è dovuta.

Il medesimo comma 411 del citato art. 1 dispone, inoltre, che l'adeguamento in dichiarazione dei redditi rileva ai fini Irap. In passato, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore effettuato in dichiarazione non rilevava ai fini Irap, poiché lo stesso non costituisce voce classificabile nel conto economico. Pertanto, nei periodi di imposta per i quali furono concesse deroghe (il 1999, il 2001 e il 2002, come sopra precisato) si è avuta una disparità di trattamento tra i contribuenti che effettuavano l'adeguamento in corso d'anno e coloro che si adeguavano nella dichiarazione dei redditi con riferimento a periodi d'imposta diversi da quello di prima applicazione. I primi, pur essendo stati più "attenti" alle regole, determinavano l'Irap sull'intera base imponibile, mentre i secondi determinavano l'Irap soltanto sui ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili e non sull'importo dell'adeguamento effettuato in dichiarazione.

1.3.4 Adeguamento ai fini Iva

L'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore rileva anche ai fini Iva. A seguito delle modifiche che il comma 411 dell'art. 1

della finanziaria per il 2005, ha apportato all'art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, il versamento dell'Iva dovuta sull'importo dell'adeguamento in dichiarazione non va più effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito. Entro lo stesso termine, i maggiori corrispettivi devono essere annotati in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale.

1.3.4 Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

Per completezza d'informazione si fa presente che alle modifiche sopra elencate, apportate dalla finanziaria per il 2005, se ne aggiungono altre, ancora più incisive, apportate dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 248 del 2006. In particolare, per quanto attiene alle regole di accertamento, il citato decreto ha rimosso le cautele esistenti nei confronti delle imprese in contabilità ordinaria e degli esercenti arti e professioni. Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, l'accertamento da studi di settore può essere condotto nei confronti di tutte le tipologie di contribuenti con le medesime regole. Resta preclusa la possibilità di procedere ad accertamento da studi di settore nei confronti dei professionisti fino a quando gli studi relativi alle loro attività saranno approvati in via "sperimentale" o prevedendo una fase di "monitoraggio".

Modalità di accertamento da studi di settore ¹

Tipo di contribuente	da p.i. 1998 a p.i. 2003	p.i. 2004	dal p.i. 2005
contabilità semplificate	ogni periodo d'imposta in cui si verifica lo scostamento	ogni periodo d'imposta in cui si verifica lo scostamento	ogni periodo d'imposta in cui si verifica lo scostamento
professionisti	scostamento in 2 periodi su 3 considerati	scostamento in 2 periodi su 3 considerati	ogni periodo d'imposta in cui si verifica lo scostamento
ordinari per opzione	x scostamento in 2 periodi su 3 considerati x in presenza di contabilità inattendibile	x scostamento in 2 periodi su 3 considerati x indici di natura economica finanziaria e patrimoniale (esclusi i professionisti) x in presenza di contabilità inattendibile	ogni periodo d'imposta in cui si verifica lo scostamento
ordinari per obbligo	in presenza di contabilità inattendibile	x scostamento in 2 periodi su 3 considerati x indici di natura economica finanziaria e patrimoniale x in presenza di contabilità inattendibile	ogni periodo d'imposta in cui si verifica lo scostamento

N.B. La presenza di contabilità inattendibile ovvero di incoerenza degli indici di natura economica finanziaria e patrimoniale, deve essere accompagnata allo scostamento, nel singolo periodo d'imposta, tra ricavi dichiarati e quelli da studi

2 La platea dei contribuenti interessati dagli studi di settore

I primi 45 studi sono entrati in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 1998 e si rivolgevano a circa 1,4 milioni di contribuenti. Negli anni successivi, si sono via via aggiunti altri studi, fino ad arrivare ad una platea teorica di circa 4,4 milioni di destinatari.

La rilevanza dell'impatto risulta chiaramente dai dati riportati nella tabella 2.1.

Tabella 2.1 – La platea interessata agli studi di settore

Periodo d'imposta	Numero di studi di settore in vigore	Attività economiche interessate (numero di Atecofin 2004)	Numero di contribuenti potenzialmente coinvolti (dato riferito al 2004)	Numero di contribuenti che svolgono attività per le quali non esiste lo studio di settore	Totale dei contribuenti
1998	45	87	1.442.351	3.736.799	5.179.150
1999	86	156	2.128.336	3.041.430	5.169.766
2000	129	286	3.023.068	2.136.405	5.159.473
2001	168	386	3.786.079	1.366.416	5.152.495
2002	202	461	4.197.813	949.794	5.147.607
2003	228	551	4.424.498	716.920	5.141.418
2004	206	555	4.440.108	701.277	5.141.385

Fonte: Sose

Gli studi di settore si rivolgono ai professionisti e alle imprese con un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5.164.569 euro (pari a 10 miliardi di lire). Il limite in questione fa sì che i contribuenti interessati agli studi di settore rappresentino la quasi totalità della platea complessiva. Si pensi che nel 2004, quando quasi tutte le attività assoggettabili avevano un proprio studio di settore, i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5,164 milioni di euro e, pertanto, esclusi dagli studi di settore, erano poco più di 40.000 (si veda tab. 2.2).

**Tabella 2.2 Contribuenti secondo il livello di ricavi/compensi
nelle attività interessate dagli studi di settore**

Periodo d'imposta	Attività economiche interessate dagli studi di settore*	Numero di contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 5,164 mln €	Numero di contribuenti con ricavi/compensi superiori a 5,164 mln €
1998	87	1.442.351	5.021
1999	156	2.128.336	14.405
2000	286	3.023.068	24.698
2001	386	3.786.079	31.676
2002	461	4.197.813	36.564
2003	551	4.424.498	42.753
2004	555	4.440.108	42.786

* numero di Atecofin 2004

Fonte: Sose

2.1 I contribuenti che si autoescludono dagli studi di settore (cause di esclusione e/o inapplicabilità)

Le analisi effettuate hanno messo in evidenza un dato preoccupante: il modello studi di settore viene presentato, in media, da circa il 75% dei contribuenti interessati. La sussistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, espressamente previste dalle norme o dai decreti di approvazione degli studi di settore, legittima una parte dei contribuenti a non presentare il modello. Tuttavia, la dimensione del fenomeno è tale da richiedere un attento approfondimento, è presumibile, infatti, che alcuni contribuenti trascurino completamente l'obbligo di compilazione del modello ed altri dichiarino cause di esclusione o di inapplicabilità non veritiere.

Per avere una visione complessiva del fenomeno nei vari anni si rimanda alla tabella 2.3, nella quale è riportato il totale dei contribuenti teoricamente assoggettabili agli studi di settore e il numero di contribuenti che presentano effettivamente il modello. Come si vede, per il periodo d'imposta 2004, 1.178.707 soggetti (pari a circa il 27% della platea complessiva) non hanno presentato il modello in questione: la gran parte sfugge l'obbligo indicando cause di esclusione o inapplicabilità, ma c'è anche una quota non trascurabile di contribuenti che, semplicemente, ignora l'obbligo previsto dalle norme.

Tabella 2.3 - Confronto tra i contribuenti teoricamente destinatari degli studi e contribuenti che presentano il modello

Periodo d'imposta	Numero di studi di settore in vigore	Contribuenti coinvolti (dato teorico riferito al 2004)	Contribuenti che hanno compilato il modello Studi di settore	Contribuenti che non compilano il modello studi di settore	% di contribuenti che non presentano il modello
1998	45	1.442.351	1.058.899	383.452	26,6%
1999	86	2.128.336	1.512.010	616.326	29,0%
2000	129	3.023.068	2.114.493	908.575	30,1%
2001	168	3.786.079	2.669.513	1.116.566	29,5%
2002	202	4.197.813	2.999.161	1.198.652	28,6%
2003	228	4.424.498	3.216.905	1.207.593	27,3%
2004	206	4.440.108	3.261.401	1.178.707	26,5%

Fonte: Sose

2.2 Il gettito derivante dall'applicazione degli studi di settore dal periodo d'imposta 1998 al 2004

Una prima valutazione degli esiti degli studi di settore si può desumere dalle deleghe di versamento F24 del tributo 6494 (Iva sui maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore), utilizzate dai contribuenti che si adeguano. La tabella 2.4 riporta i dati di tali deleghe.

Tabella 2.4 - Versamenti dell'Iva da adeguamento effettuati tramite delega F24¹⁰

Dati Iva	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Numero di contribuenti che presentano il modello studi di settore elaborabili	773.925	1.244.336	1.815.727	2.588.897	2.918.883	3.123.179	3.193.175
Numero deleghe F24	181.656	260.701	306.062	368.257	397.436	327.959	470.693
Maggiore base imponibile	742.696	1.147.803	1.579.980	1.968.020	2.626.087	2.362.546	2.977.593
Maggiore Imposta IVA	108.731	167.496	219.573	272.252	362.610	317.136	387.788
Aliquota media IVA	14,64%	14,59%	13,90%	13,83%	13,81%	13,42%	13,02%
Maggiore Imposta IVA media*	0,599	0,642	0,717	0,739	0,912	0,967	0,824

* maggiore imposta diviso numero di deleghe F24

dati in migliaia di euro

Fonte: Sose

¹⁰ Nei periodi d'imposta 1999, 2001 e 2002 furono previste deroghe in materia di adeguamento in dichiarazione per gli studi di settore in vigore da più anni. Pertanto, l'Iva da adeguamento poteva essere versata anche con tributi diversi dal 6494. I dati indicati nella tabella 2.5 con riferimento ai suddetti anni, sono frutto di stime effettuate dalla Sose sugli importi comprensivi dei versamenti effettuati anche con codici tributo diversi.

Si tenga presente che, il numero di modelli **elaborabili** riportato sulla presente tabella è sensibilmente inferiore a quello indicato nella tab. 2.3 (Contribuenti che hanno presentato il modello Studi di settore) perché si fa esclusivo riferimento ai modelli compilati correttamente e completamente. Soprattutto nei primi periodi d'imposta, infatti, si è registrata una forte incidenza di errori o incompletezza di dati, tale da rendere impossibile l'applicazione degli studi di settore a numerosi contribuenti.

A differenza dell'Iva versata a fronte dell'adeguamento in dichiarazione, l'importo delle maggiori imposte dirette non è quantificabile con precisione perché l'aliquota varia da contribuente a contribuente e, spesso, si parte dalla rettifica di redditi negativi. Cautelativamente, si può ipotizzare un'aliquota complessiva del prelievo (quindi, comprensiva dell'Iva) che è, al massimo, pari al 40%.

Dall'analisi dei dati riportati nella tabella 2.4 si osserva un cospicuo incremento del gettito Iva tra il 2003 e il 2004 (si passa da 317.136 migliaia di euro a 387.788) a cui corrisponde però una flessione nell'importo della maggiore imposta Iva mediamente versata (che passa da 0,967 a 0,824).

2.3 Le evoluzioni in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2004

Nel periodo d'imposta 2004 entrano in vigore 59 studi di settore che rappresentano la revisione di 83 studi in vigore nei precedenti periodi d'imposta. Le attività economiche interessate sono 206, i contribuenti *teoricamente* coinvolti sono oltre 2 milioni.

A decorrere dal 2004 sono applicabili anche due studi di settore completamente nuovi:

SG96U - Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale;

SK29U - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia.

Informazioni dettagliate circa la platea interessata dalle varie evoluzioni sono riportate nella tabella 2.5.

Tabella 2.5 Contribuenti interessati agli studi in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2004
(fonte Sose)

Studi di settore in vigore dal 2004 (59 evoluzioni e 2 studi nuovi)	Attività economiche interessate (numero di ATECOFIN 2004)	Contribuenti coinvolti (dato teorico riferito al 2004)	Contribuenti che hanno compilato il modello sds per il p.i. 2004	% contribuenti che hanno osservato l'obbligo di presentazione del modello
SG96U	1	5.310	3.168	59,7%
SK29U	2	6.680	4.825	72,2%
TD01U	5	19.932	14.139	70,9%
TD02U	1	5.724	3.938	68,8%
TD04A	8	4.104	2.375	57,9%
TD04B	3	10.777	8.338	77,4%
TD06U	1	1.581	1.188	75,1%
TD07A	1	1.168	879	75,3%
TD07B	11	40.272	27.523	68,3%
TD08U	3	12.052	8.792	73,0%
TD09A	10	59.978	47.181	78,7%
TD09B	3	8.504	6.263	73,6%
TD10B	1	4.004	2.996	74,8%
TD16U	1	5.268	3.567	67,7%
TD18U	3	4.657	3.127	67,1%
TD19U	2	23.007	18.758	81,5%
TD20U	23	44.260	34.860	78,8%
TD32U	40	66.778	51.398	77,0%
TD34U	1	17.284	15.189	87,9%
TG31U	5	92.183	74.705	81,0%
TG34U	1	106.120	87.127	82,1%
TG36U	4	110.323	70.878	64,2%
TG37U	4	137.677	90.418	65,7%
TG39U	1	31.759	23.165	72,9%
TG50U	4	217.466	164.277	75,5%
TG66U	7	73.077	50.359	68,9%
TG67U	2	22.431	17.022	75,9%
TG70U	1	26.526	18.038	68,0%
TG72A	2	20.358	16.818	82,6%
TG74U	2	15.558	11.542	74,2%
TG75U	5	161.906	129.574	80,0%
TK01U	1	4.846	4.350	89,8%
TK03U	1	77.563	61.816	79,7%
TK04U	1	137.207	106.592	77,7%
TK05U	3	95.909	82.582	86,1%
TK08U	1	14.395	9.733	67,6%
TK16U	1	14.967	11.065	73,9%
TK18U	1	73.213	57.644	78,7%
TK20U	1	19.475	14.386	73,9%
TK21U	1	41.572	36.999	89,0%
TM03A	2	35.614	27.760	77,9%
TM03B	2	40.142	29.391	73,2%
TM03C	4	34.628	20.685	59,7%
TM03D	1	6.564	5.030	76,6%
TM04U	1	16.152	14.792	91,6%
TM06A	6	46.386	32.948	71,0%
TM06B	1	1.187	875	73,7%
TM07U	1	11.908	9.493	79,7%
TM08U	2	18.510	13.677	73,9%
TM09A	1	16.071	9.738	60,6%
TM09B	1	4.677	3.282	70,2%
TM10U	2	12.174	9.070	74,5%
TM15A	2	23.613	19.318	81,8%
TM16U	1	13.457	9.419	70,0%
TM19U	5	14.570	8.701	59,7%
TM20U	1	15.637	10.885	69,6%
TM27A	1	20.956	15.293	73,0%
TM27B	1	6.633	4.838	72,9%
TM28U	2	9.873	7.421	75,2%
TM29U	2	21.654	16.582	76,6%
TM40A	1	18.801	14.564	77,5%
TOTALE	209	2.225.078	1.681.356	75,6%

2.4 Analisi dell'adeguamento in dichiarazione per tipologia di contribuente

I contribuenti che presentano il modello studi di settore nel 2003 sono 3,123 milioni e nel 2004 diventano 3,193 milioni. La sostanziale stabilità di questa platea nei due anni considerati consente di effettuare confronti macro. Si tenga presente che, considerando separatamente i contribuenti con studi di settore revisionati nel 2004 e quelli non coinvolti dalle revisioni, si possono analizzare le diversità di comportamento osservate nel 2004, rispetto al 2003, ipotizzando che queste siano ascrivibili prevalentemente alle due novità sostanziali intervenute:

- a) entrata in vigore di 59 evoluzioni (che, naturalmente, hanno impatto soprattutto sui contribuenti che ne sono coinvolti);
- b) novità introdotte dalla finanziaria per il 2005.

Dai dati riportati nella tabella 2.8 vediamo che l'adeguamento effettuato dai contribuenti passa da 2,3 miliardi di euro del 2003 a 2,9 mld del 2004, registrando un incremento del 26%.

Per il periodo d'imposta 2003, i contribuenti effettuano un adeguamento pari al 13% di quello richiesto, mentre nel periodo d'imposta 2004, l'adeguamento effettuato si attesta al 13,4%.

Quindi, nonostante l'importante risultato in termini di adeguamento assoluto (+26% nel 2004 rispetto all'anno precedente), si osserva che, a fronte di una maggiore richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria (nel 2003 l'adeguamento richiesto da Gerico è pari a 18,2 mld e nel 2004 diventa 21,7 mld con un incremento del 19,4%), i contribuenti rispondono con un adeguamento in dichiarazione che, in percentuale, è appena superiore a quello dell'anno precedente.

L'adeguamento medio per contribuente (calcolato sui non congrui che si adeguano) scende da 7.200 euro a 6.300.

Tabella 2.5 bis – Confronto tra maggiori ricavi medi richiesti e dichiarati

Tipo di studi	2003		2004		2004/2003	
	Maggior ricavo mediamente richiesto ai non congrui	Maggior ricavo medio dichiarato dai non congrui che si adeguano	Maggior ricavo mediamente richiesto ai non congrui	Maggior ricavo medio dichiarato dai non congrui che si adeguano	Maggior ricavo mediamente richiesto ai non congrui	Maggior ricavo medio dichiarato dai non congrui che si adeguano
Studi interessati dalle evoluzioni	16,131	6,812	18,296	6,143	13,4%	-9,8%
Studi NON interessati dalle evoluzioni	24,983	7,806	26,780	6,667	7,2%	-14,6%
Tutti gli studi	20,198	7,204	21,671	6,326	7,3%	-12,2%

dati in migliaia di euro

Fonte: banca dati degli studi di settore (Sose)

Di conseguenza, se i maggiori ricavi dichiarati (intesi come adeguamento fatto in dichiarazione dai non congrui) aumentano è perché cresce la quota di contribuenti non congrui (per effetto del nuovo software degli studi revisionati).

Le due tabelle che seguono (2.6 - "Contribuenti **interessati dalle evoluzioni** in vigore dal 2004" e 2.7 - "Contribuenti **NON interessati dalle evoluzioni** in vigore dal 2004") analizzano le medesime informazioni con riferimento ai due sottoinsiemi: studi revisionati e non. Si vede, quindi, che l'incremento dell'adeguamento effettuato è

ascrivibile quasi completamente agli studi revisionati (da 1,3 miliardi nel 2003 a 1,8 miliardi nel 2004). Tuttavia, va tenuto presente che la risposta dei contribuenti (misurata come rapporto tra adeguamento effettuato rispetto a quello richiesto) rimane sostanzialmente stabile nei due anni, sia per gli studi revisionati (nel 2003 era pari al 17,2%, diventa il 17,0% nel 2004) che per quelli non revisionati (9,7% nel 2003; 10,2% nel 2004).

Dalle medesime tabelle emerge anche il diverso comportamento, in termini di propensione all'adeguamento, delle imprese semplificate rispetto a quelle in contabilità ordinaria e tra le imprese e i professionisti. Infatti, nel biennio 2003-2004 poco meno dei 2/3 dell'adeguamento complessivo è stato effettuato dalle contabilità semplificate.

Questa informazione è della massima importanza poiché dimostra come alcuni "schermi" offerti dalla normativa (rimossi solo in parte dalla finanziaria per il 2005¹¹) possano ridurre l'efficacia degli studi.

Il minore adempimento dei soggetti in contabilità ordinaria, infatti, si può spiegare con le diverse e più vantaggiose regole previste dalla norma per gli accertamenti da studi di settore da condurre nei loro confronti in quanto la contabilità ordinaria è considerata, per consuetudine, una garanzia di affidabilità (si veda paragrafo 1.3.2).

Ancora più peculiare è la situazione dei professionisti, per i quali a partire dal 2000 sono entrati in vigore i primi studi. Dal momento che tutti gli studi di settore per le attività professionali sono stati approvati prima in via "sperimentale", quindi prevedendo una fase di "monitoraggio", all'Amministrazione finanziaria è stata finora preclusa la possibilità di accertare un professionista con gli studi di settore.

¹¹ Le cautele previste dall'accertamento basato sugli studi di settore nei confronti delle imprese in contabilità ordinaria e dei professionisti sono state rimosse dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, con L. 248 del 2006.

Tabella 2.6 – Studi di settore interessati dalle evoluzioni in vigore dal 2004 - Analisi dell'adeguamento effettuato dai contribuenti nei periodi d'imposta 2003 e 2004

Tipo di contribuente	2003				2004			
	Ammontare del maggior ricavo richiesto dagli studi	Adeguamento effettuato	% adeguamento effettuato rispetto al richiesto	Adeguamento medio effettuato da coloro che si adeguano	Ammontare del maggior ricavo richiesto dagli studi	Adeguamento effettuato	% adeguamento effettuato rispetto al richiesto	Adeguamento medio effettuato da coloro che si adeguano
Persone fisiche - professionisti	806.800	111.233	13,8%	4,457	723.052	128.069	17,7%	2,832
Persone fisiche - imprese ordinarie	921.051	141.306	15,3%	9,049	1.319.193	187.153	14,2%	8,617
Persone fisiche - imprese semplificate	1.772.535	654.716	36,9%	5,402	2.438.302	936.515	38,4%	5,136
Soc di persone - professionisti	99.148	6.926	7,0%	7,862	131.792	11.904	9,0%	5,602
Soc di persone - imprese ordinarie	1.379.799	165.168	12,0%	13,849	1.905.292	225.824	11,9%	12,565
Soc di persone - imprese semplificate	556.263	198.039	35,6%	9,778	711.549	300.775	42,3%	9,698
Soc di capitali	2.323.383	75.282	3,2%	20,001	3.819.423	91.461	2,4%	14,852
Enti non comm - professionisti	466	0	0,0%	-	1.681	1.325	78,8%	662,500
Enti non comm - imprese ordinarie	2.398	132	5,5%	11,000	3.218	99	3,1%	7,615
Enti non comm - imprese semplificate	2.683	375	14,0%	9,615	2.539	534	21,0%	11,609
Totale	7.864.527	1.353.177	17,2%	6,812	11.056.042	1.883.659	17,0%	6,143

dati in migliaia di euro

Fonte: banca dati studi di settore (Sose)

Tabella 2.7 – Studi di settore NON interessati dalle evoluzioni in vigore dal 2004 - Analisi dell'adeguamento effettuato dai contribuenti nei periodi d'imposta 2003 e 2004

Tipo di contribuente	2003				2004			
	Ammontare del maggior ricavo richiesto dagli studi	Adeguamento effettuato	% adeguamento effettuato rispetto al richiesto	Adeguamento medio effettuato da coloro che si adeguano	Ammontare del maggior ricavo richiesto dagli studi	Adeguamento effettuato	% adeguamento effettuato rispetto al richiesto	Adeguamento medio effettuato da coloro che si adeguano
Persone fisiche - professionisti	444.964	54.864	12,3%	3,790	424.628	57.115	13,5%	3,099
Persone fisiche - imprese ordinarie	1.358.589	137.115	10,1%	9,448	1.256.120	141.891	11,3%	8,018
Persone fisiche - imprese semplificate	1.800.443	399.574	22,2%	5,947	1.632.073	422.004	25,9%	5,075
Soc di persone - professionisti	25.684	2.493	9,7%	6,526	29.403	3.668	12,5%	6,492
Soc di persone - imprese ordinarie	1.819.236	149.143	8,2%	13,011	1.748.475	170.544	9,8%	11,247
Soc di persone - imprese semplificate	552.353	126.210	22,8%	9,134	531.132	146.618	27,6%	8,424
Soc di capitali	4.338.411	139.145	3,2%	18,786	5.055.834	151.376	3,0%	13,058
Enti non comm - professionisti	574	3	0,5%	3,000	529	0	0,0%	-
Enti non comm - imprese ordinarie	9.504	450	4,7%	18,000	10.373	302	2,9%	12,080
Enti non comm - imprese semplificate	4.274	374	8,8%	8,311	3.832	416	10,9%	9,043
Totale	10.354.032	1.009.369	9,7%	7,806	10.692.398	1.093.934	10,2%	6,667

dati in migliaia di euro

Fonte: banca dati studi di settore (Sose)

Tabella 2.8 – Analisi dell’adeguamento effettuato da tutti i contribuenti che presentano il modello studi di settore nei periodi d’imposta 2003 e 2004

Tipo di contribuente	2003				2004			
	Ammontare del maggior ricavo richiesto dagli studi	Adeguamento effettuato	% adeguamento effettuato rispetto al richiesto	Adeguamento medio effettuato da coloro che si adeguano	Ammontare del maggior ricavo richiesto dagli studi	Adeguamento effettuato	% adeguamento effettuato rispetto al richiesto	Adeguamento medio effettuato da coloro che si adeguano
Persone fisiche - professionisti	1.251.765	166.097	13,3%	4,212	1.147.680	185.184	16,1%	2,909
Persone fisiche - imprese ordinarie	2.279.640	278.420	12,2%	9,242	2.575.313	329.045	12,8%	8,348
Persone fisiche - imprese semplificate	3.572.978	1.054.289	29,5%	5,596	4.070.375	1.358.519	33,4%	5,117
Soc di persone - professionisti	124.832	9.419	7,5%	7,458	161.196	15.572	9,7%	5,789
Soc di persone - imprese ordinarie	3.199.035	314.311	9,8%	13,438	3.653.767	396.367	10,8%	11,962
Soc di persone - imprese semplificate	1.108.616	324.248	29,2%	9,517	1.242.681	447.393	36,0%	9,240
Soc di capitali	6.661.794	214.427	3,2%	19,195	8.875.256	242.836	2,7%	13,680
Enti non comm - professionisti	1.040	3	0,3%	3,000	2.210	1.325	60,0%	662,500
Enti non comm - imprese ordinarie	11.902	582	4,9%	15,730	13.591	401	3,0%	10,553
Enti non comm - imprese semplificate	6.957	750	10,8%	8,929	6.371	950	14,9%	10,326
Totale	18.218.559	2.362.546	13,0%	7,204	21.748.440	2.977.593	13,7%	6,326

dati in migliaia di euro

Fonte: banca dati studi di settore (Sose)

L'analisi delle tabelle 2.9 e 2.10 mette in evidenza che le evoluzioni determinano un incremento dei non congrui (+7% circa) e, contemporaneamente, una maggiore quota di adeguati (nel 2003 si adegua il 41% dei non congrui, nel 2004 il 51%)¹².

Tab 2.9 - Distribuzione tra congrui naturali e non

Tipo di studi	2003		2004	
	% congrui naturali	% non congrui	% congrui naturali	% non congrui
Studi interessati dalle evoluzioni	69,8%	30,2%	62,9%	37,1%
Studi NON interessati dalle evoluzioni	72,5%	27,5%	74,5%	25,5%

Tab 2.10 - Quanti sono i non congrui che si adeguano

Tipo di studi	2003		2004	
	% non congrui che si adeguano	% non congrui e non adeguati	% non congrui che si adeguano	% non congrui e non adeguati
Studi interessati dalle evoluzioni	40,7%	59,3%	50,7%	49,3%
Studi NON interessati dalle evoluzioni	31,2%	68,8%	41,1%	58,9%

Nelle tabelle 2.11 e 2.12 sono riportati i **principali valori medi** delle due tipologie di studi, quelli interessati e non dalle evoluzioni. Concentrando l'attenzione sul dato del reddito si osserva che, a seguito dell'evoluzione, il reddito medio per impresa dei non congrui passa da 9,690 a 12,840 migliaia di euro, mentre quello dei congrui varia da 32,010 a 34,690. Molto più stazionaria è la situazione per gli studi non interessati da evoluzione. In questo caso, infatti, i non congrui passano da redditi medi pari 10,110 a nel 2003 a 9,380 nel 2004, mentre i congrui si attestano su valori pari a 34,560 nel 2003 e a 34,880 nel 2004.

Formulando una ipotesi prudenziale, in base alla quale si assume che per ciascuna impresa si hanno, in media, due lavoratori indipendenti (comprensivi dell'imprenditore), è immediato concludere che i redditi dichiarati al fisco si attestano su valori particolarmente modesti, tanto che, qualora questi rispecchiassero la realtà, farebbero supporre un universo delle piccole imprese largamente dominato da realtà marginali. Questo quadro (fiscale), tuttavia, è in conflitto con le più diffuse analisi sulla realtà imprenditoriale italiana che fanno del sistema piccole imprese il "motore dello sviluppo".

¹² Un incremento importante dei non congrui che si adeguano si ha anche per gli studi non interessati dalle revisioni (dal 31% al 41%), ma si tenga presente che in questo caso i non congrui sono una quota molto inferiore della platea complessiva (tab. 2.9).

Tab 2.11 - Dati relativi ai contribuenti interessati dalle evoluzioni

	variabili	2003			2004*			2004/2003
		non congrui	congrui	totale	non congrui	congrui	totale	incremento % sui totali
Studi con evoluzione dal 2004	numero contribuenti	487.529	1.126.489	1.614.018	604.294	1.025.388	1.629.682	0,97%
	composizione %	30,21%	69,79%	100,00%	37,08%	62,92%	100,00%	
	ricavi complessivi dichiarati	62.978.167	217.845.605	280.823.772	85.675.168	207.016.489	292.691.657	4,23%
	ricavi medi ex ante	129,178	193,385	173,990	141,777	201,891	179,600	3,22%
	redditi medi dichiarati	9,690	32,010	25,270	12,840	34,690	26,590	5,22%
	redditi medi (ex post) di coloro che si sono adeguati	12,060			14,730			22,14%
	redditi medi dei non congrui che non si sono adeguati	8,060			10,893			35,15%
	ammontare dell'adeguamento richiesto	7.864.527			11.056.042			40,58%
	ammontare dell'adeguamento effettuato	1.353.177			1.883.659			39,20%
	contribuenti che si sono adeguati	198.647			306.623			
	% di non congrui che si adeguano	40,75%			50,74%			24,53%
	adeguamento medio effettuato (riferito a tutti i non congrui)	2,776			3,117			12,31%
	adeguamento medio effettuato (riferito a chi si è adeguato)	6,812			6,143			-9,82%
	adeguamento complessivo effettuato rispetto al richiesto	17,21%			17,04%			-0,98%
	totale ricavi + adeguamento effettuato	64.331.344	217.845.605	282.176.949	87.558.827	207.016.489	294.575.316	4,39%

Fonte: Elaborazioni da banca dati studi di settore (Sose)

Tab 2.12 - Dati relativi ai contribuenti NON interessati dalle evoluzioni

variabili	2003			2004			2004/2003
	non congrui	congrui	totale	non congrui	congrui	totale	incremento % sui totali
numero contribuenti	414.451	1.094.710	1.509.161	399.268	1.164.225	1.563.493	3,60%
composizione %	27,46%	72,54%	100,00%	25,54%	74,46%	100,00%	
ricavi complessivi dichiarati	93.740.923	272.172.903	365.913.826	94.151.014	291.063.100	385.214.114	5,27%
ricavi medi ex ante	226,181	248,626	242,462	235,809	250,006	246,380	1,62%
redditi medi dichiarati	10,110	34,560	27,850	9,380	34,880	28,370	1,87%
redditi medi (ex post) di coloro che si sono adeguati	13,590			14,430			6,18%
redditi medi dei non congrui che non si sono adeguati	8,532			5,857			-31,35%
ammontare dell'adeguamento richiesto	10.354.032			10.692.398			3,27%
ammontare dell'adeguamento effettuato	1.009.369			1.093.934			8,38%
contribuenti che si sono adeguati	129.312			164.070			26,88%
% di non congrui che si adeguano	31,20%			41,09%			31,70%
adeguamento medio (riferito a tutti i non congrui)	2,435			2,740			12,50%
adeguamento medio (riferito a chi si è adeguato)	7,806			6,667			-14,58%
adeguamento effettuato rispetto al richiesto	9,75%			10,23%			4,95%
totale ricavi + adeguamento effettuato	94.750.292	272.172.903	366.923.195	95.244.948	291.063.100	386.308.048	5,28%

Studi SENZA evoluzione dal 2004

Tab 2.13 - Dati relativi alla platea complessiva*

variabili	2003			2004			2004/2003
	non congrui	congrui	totale	non congrui	congrui	totale	incremento % sui totali
numero contribuenti	901.980	2.221.199	3.123.179	1.003.562	2.189.613	3.193.175	2,24%
composizione %	28,88%	71,12%	100,00%	31,43%	68,57%	100,00%	
ricavi complessivi dichiarati	156.719.090	490.018.508	646.737.598	179.826.182	498.079.589	677.905.771	4,82%
ricavi medi ex ante	173,750	220,610	207,077	179,188	227,474	212,298	2,52%
redditi medi dichiarati	9,880	33,270	26,520	11,460	34,790	27,460	3,54%
redditi medi (ex post) di coloro che si sono adeguati	12,660			14,630			15,56%
redditi medi dei non congrui che non si sono adeguati	8,292			8,660			4,44%
ammontare dell'adeguamento richiesto	18.218.559			21.748.440			19,38%
ammontare dell'adeguamento effettuato	2.362.546			2.977.593			26,03%
contribuenti che si sono adeguati	327.959			470.693			43,52%
% di non congrui che si adeguano	36,36%			46,90%			28,99%
adeguamento medio (riferito a tutti i non congrui)	2,619			2,967			13,28%
adeguamento medio (riferito a chi si è adeguato)	7,204			6,326			-12,19%
adeguamento effettuato rispetto al richiesto	12,97%			13,69%			5,58%
totale ricavi + adeguamento effettuato	159.081.636	490.018.508	649.100.144	182.803.775	498.079.589	680.883.364	4,90%

Fonte: Elaborazioni da banca dati studi di settore (Sose)

* la platea del 2004 aumenta di 8.800 contribuenti per l'entrata in vigore di 2 studi completamente nuovi

Altra informazione interessante è quella relativa ai **dati assoluti**: per gli studi revisionati i ricavi dichiarati *ex ante* (vale a dire prima dell'adeguamento) registrano un incremento del 4,2%, mentre, per quelli non interessati dalle revisioni, l'incremento è del 5,3%. L'ammontare complessivo dei redditi dichiarati (ovviamente, in questo caso il dato è comprensivo dell'adeguamento) ha un andamento diverso, infatti, gli studi evoluti sono interessati da un incremento del 6,2%, mentre i non evoluti registrano un incremento di reddito del 5,5%. In pratica, poiché il software degli studi evoluti è diffuso solo poco prima del termine per la presentazione della dichiarazione, una maggiore quota dell'incremento di ricavi si trasforma in reddito.

Tab 2.14 – Studi di settore - Dati complessivi sull'ammontare dei ricavi e dei redditi dichiarati

Variabili	studi senza evoluzione			studi con evoluzione		
	2003	2004	incremento %	2003	2004	incremento %
redditi dichiarati	42.030.134	44.356.296	5,5%	40.786.235	43.333.244	6,2%
ricavi ex ante	365.913.826	385.214.114	5,3%	280.823.772	292.691.657	4,2%
adeguamento effettuato	1.009.369	1.093.934	8,4%	1.353.177	1.883.659	39,2%
ricavi ex post	366.923.195	386.308.048	5,3%	282.176.949	294.575.316	4,4%
numero di contribuenti	1.509.161	1.563.493	3,6%	1.614.018	1.629.682	1,0%

Dati in migliaia di euro

Fonte: banca dati studi di settore (Sose)

2.5 - I panel

Per condurre un'analisi comparativa più incisiva è stato considerato un *panel* di contribuenti, vale a dire un sottoinsieme della platea complessiva, composto soltanto dai soggetti che presentano il modello studi di settore per entrambi i periodi d'imposta. In questo modo, sono esclusi i contribuenti che iniziano o cessano l'attività in uno dei due periodi d'imposta.

Il sottoinsieme in questione **non è un campione rappresentativo** della platea complessiva in quanto la continuità nello svolgimento dell'attività lo caratterizza per una maggiore stabilità e, di conseguenza, per un livello di ricavi presumibilmente più elevati.

Tuttavia, considerando i medesimi contribuenti nel 2003 e nel 2004 si possono comprendere meglio gli effetti innescati dalle evoluzioni.

Per l'insieme degli studi interessati da evoluzione il panel si compone di 1.114.093 contribuenti (circa il 69% dei contribuenti coinvolti dalle evoluzioni), le dinamiche dei ricavi e dei redditi sono sintetizzati nella seguente tabella:

Tab 2.15 - Studi interessati da evoluzione

Studi in evoluzione nel 2004	importi assoluti		variazione % 2003-2004
	2003	2004	
Ricavi dichiarati	226.209.710	234.186.894	+ 3,5%
Reddito dichiarato	23.569.481	24.594.700	+ 4,3%

dati in migliaia di euro

Per gli studi non interessati da evoluzione il panel si compone di 1.123.153 contribuenti (con riferimento al 2003 e al 2004, rispettivamente il 72% e il 74% dei contribuenti non coinvolti dalle evoluzioni), le dinamiche dei ricavi e dei redditi sono sintetizzati nella seguente tabella:

Tab 2.16 - Studi NON interessati da evoluzione

Studi NON revisionati nel 2004	importi assoluti		variazione % 2003-2004
	2003	2004	
Ricavi dichiarati	313.999.829	324.489.990	+ 3,3%
Reddito dichiarato	29.937.963	30.517.700	+ 1,9%

dati in migliaia di euro

È quindi chiaro che l'entrata in vigore di uno studio evoluto determina un incremento dei ricavi che non viene completamente annullato dalle voci di costo, ma si trasforma in reddito imponibile. Infatti, nei due panel considerati l'incremento dei ricavi è dello stesso ordine di grandezza, mentre il reddito registra un incremento decisamente maggiore tra gli studi evoluti.


L'analisi congiunta delle tabelle 2.15 e 2.16 ci consente di fare alcune riflessioni sul processo di revisione degli studi di settore. In definitiva, si può concludere che le revisioni producono dei risultati in termini di incremento di base imponibile (reddito), effetto che, però, si attenua (o, peggio, scompare) negli anni successivi. Ciò è dovuto alla circostanza che i contribuenti, dopo il primo anno di "sperimentazione", apprendono il funzionamento dello strumento e, quindi, sono in grado di orientare la contabilità in modo da raggiungere il livello di congruità dichiarando il minor reddito possibile.

Tab 2.17 - Analisi del panel di contribuenti con studio di settore interessato da evoluzione

2003	2004	incremento % 2003-2004					
		ricavi	adeguament o effettuato	ricavi comprensivi di adeguamento	Adeguaamen to richiesto	reddito	redditività
congrui naturali	congrui naturali	4,27%		4,25%		5,85%	0,18%
	congrui per adeguamento	-4,34%		1,65%		3,78%	1,44%
	non congrui	0,31%		0,29%		-45,24%	-3,71%
congrui per adeguamento	congrui naturali	11,22%		3,87%		21,39%	1,38%
	congrui per adeguamento	1,41%		2,36%	10,44%	16,67%	2,74%
	non congrui	5,51%		-3,67%	101,19%	-54,59%	-6,82%
non congrui	congrui naturali	7,17%		7,17%		98,97%	4,01%
	congrui per adeguamento	-0,18%		8,15%	-32,73%	90,93%	6,79%
	non congrui	1,87%		1,87%	30,61%	-0,90%	-0,07%
Totale		3,36%	37,06%	3,53%	53,01%	4,35%	0,10%

Appendice n. 1

*Schema del processo metodologico adottato
per la elaborazione degli studi di settore*



MODELLO DI DICHIARAZIONE	TOTALE CONTRIBUENTI					
	Numero (A)	Composizione % Numero	Ammontare Ricavi Dichiarati (B)	Composizione % Ammontare Ricavi	Media Ricavi Dichiarati (B/A)	Media Redditi Dichiarati
UNICO PF QUADRO RE	557,709	17.86%	33,800,857	5.23%	60.61	38.14
UNICO PF QUADRO RF	298,221	9.55%	86,518,821	13.38%	290.12	27.45
UNICO PF QUADRO RG	1,288,179	41.25%	75,981,704	11.75%	58.98	15.11
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RE	29,519	0.95%	6,996,753	1.08%	237.03	129.04
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RF	341,011	10.92%	147,793,070	22.85%	433.40	39.95
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RG	252,065	8.07%	26,485,216	4.10%	105.07	21.95
UNICO SOC. CAPITALI	354,960	11.37%	268,855,001	41.57%	757.42	30.55
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RE	25	0.00%	9,616	0.00%	384.66	nd
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RF	713	0.02%	254,428	0.04%	356.84	nd
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RG	777	0.02%	42,132	0.01%	54.22	nd
TOTALE	3,123,179	100.00%	646,737,598	100.00%	207.08	26.52

MODELLO DI DICHIARAZIONE	CONGRUI NATURALI						NON CONGRUI					
	Numero (C)	% (C/A)	Ammontare Ricavi Dichiarati (D)	% (D/B)	Media Ricavi Dichiarati (D/C)	Media Redditi Dichiarati	Numero (E)	% (E/A)	Ammontare Ricavi Dichiarati (F)	% (F/B)	Media Ricavi Dichiarati (F/E)	Media Redditi Dichiarati
UNICO PF QUADRO RE	423,296	75.90%	29,671,565	87.78%	70.10	45.77	134,413	24.10%	4,129,292	12.22%	30.72	14.13
UNICO PF QUADRO RF	201,114	67.44%	63,228,435	73.08%	314.39	34.69	97,107	32.56%	23,290,386	26.92%	239.84	12.48
UNICO PF QUADRO RG	896,154	69.57%	54,277,310	71.43%	60.57	17.77	392,025	30.43%	21,704,394	28.57%	55.36	9.02
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RE	24,527	83.09%	6,362,743	90.94%	259.42	145.99	4,992	16.91%	634,010	9.06%	127.01	45.71
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RF	251,182	73.66%	114,167,387	77.25%	454.52	48.80	89,829	26.34%	33,625,683	22.75%	374.33	15.20
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RG	179,250	71.11%	19,573,289	73.90%	109.20	26.05	72,815	28.89%	6,911,927	26.10%	94.92	11.84
UNICO SOC. CAPITALI	244,840	68.98%	202,524,984	75.33%	827.17	45.08	110,120	31.02%	66,330,017	24.67%	602.34	-1.74
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RE	15	60.00%	6,928	72.04%	461.84	nd	10	40.00%	2,689	27.96%	268.89	nd
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RF	433	60.73%	181,718	71.42%	419.67	nd	280	39.27%	72,710	28.58%	259.68	nd
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RG	388	49.94%	24,151	57.32%	62.24	nd	389	50.06%	17,981	42.68%	46.22	nd
TOTALE	2,221,199	71.12%	490,018,508	75.77%	220.61	33.27	901,980	28.88%	156,719,090	24.23%	173.75	9.88

MODELLO DI DICHIARAZIONE	TOTALE CONTRIBUENTI		NON CONGRUI RISPETTO AL RICAVO TEORICO					NON CONGRUI RISPETTO AL RICAVO MINIMO				
	Numero (A)	Composizione % Numero	Numero (E)	% (E/A)	Ammontare Maggior Ricavo (G)	Composizione % Ammontare Maggior Ricavo	Media Maggior Ricavo (G/E)	Numero (H)	% (H/A)	Ammontare Maggior Ricavo (I)	Composizione % Ammontare Maggior Ricavo	Media Maggior Ricavo (I/H)
UNICO PF QUADRO RE	557,709	17.86%	134,413	24.10%	1,251,765	6.87%	9.31	95,383	17.10%	1,109,953	7.01%	11.64
UNICO PF QUADRO RF	298,221	9.55%	97,107	32.56%	2,279,640	12.51%	23.48	72,645	24.36%	1,964,269	12.41%	27.04
UNICO PF QUADRO RG	1,288,179	41.25%	392,025	30.43%	3,572,978	19.61%	9.11	299,530	23.25%	3,196,995	20.20%	10.67
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RE	29,519	0.95%	4,992	16.91%	124,832	0.69%	25.01	2,973	10.07%	101,433	0.64%	34.12
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RF	341,011	10.92%	89,829	26.34%	3,199,035	17.56%	35.61	65,408	19.18%	2,742,115	17.33%	41.92
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RG	252,065	8.07%	72,815	28.89%	1,108,616	6.09%	15.23	54,409	21.59%	972,234	6.14%	17.87
UNICO SOC. CAPITALI	354,960	11.37%	110,120	31.02%	6,661,794	36.57%	60.50	82,251	23.17%	5,719,893	36.15%	69.54
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RE	25	0.00%	10	40.00%	1,040	0.01%	103.97	6	24.00%	322	0.00%	53.60
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RF	713	0.02%	280	39.27%	11,902	0.07%	42.51	217	30.43%	10,005	0.06%	46.11
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RG	777	0.02%	389	50.06%	6,957	0.04%	17.88	323	41.57%	6,476	0.04%	20.05
TOTALE	3,123,179	100.00%	901,980	28.88%	18,218,559	100.00%	20.20	673,145	21.55%	15,823,695	100.00%	23.51

Importi espressi in migliaia di euro

MODELLO DI DICHIARAZIONE	TOTALE CONTRIBUENTI		CONGRUI NATURALI		CONGRUI PER TOTALE ADEGUAMENTO			CONGRUI PER PARZIALE ADEGUAMENTO				NON CONGRUI E NON ADEGUATI		
	Numero (A)	Composizione % Numero	Numero (C)	% (C/A)	Numero (L)	% (L/A)	Ammontare Adeguamento (M)	Numero (N)	% (N/A)	Ammontare Adeguamento (O)	Ammontare Maggior Ricavo senza Adeguamento	Numero (P)	% (P/A)	Ammontare Maggior Ricavo senza Adeguamento
UNICO PF QUADRO RE	557,709	17.86%	423,296	75.90%	35,494	6.36%	148,198	3,939	0.71%	17,899	17,885	94,980	17.03%	1,072,464
UNICO PF QUADRO RF	298,221	9.55%	201,114	67.44%	26,995	9.05%	248,306	3,132	1.05%	30,114	30,464	66,980	22.46%	1,973,056
UNICO PF QUADRO RG	1,288,179	41.25%	896,154	69.57%	172,949	13.43%	953,734	15,435	1.20%	100,556	64,851	203,641	15.81%	2,463,897
UNICO SOC.PERSONE QUADRO RE	29,519	0.95%	24,527	83.09%	1,154	3.91%	8,468	109	0.37%	950	1,661	3,729	12.63%	113,821
UNICO SOC.PERSONE QUADRO RF	341,011	10.92%	251,182	73.66%	21,343	6.26%	286,963	2,046	0.60%	27,348	30,035	66,440	19.48%	2,856,582
UNICO SOC.PERSONE QUADRO RG	252,065	8.07%	179,250	71.11%	31,428	12.47%	298,159	2,642	1.05%	26,089	17,941	38,745	15.37%	767,896
UNICO SOC.CAPITALI	354,960	11.37%	244,840	68.98%	10,067	2.84%	195,162	1,104	0.31%	19,265	22,340	98,949	27.88%	6,427,593
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RE	25	0.00%	15	60.00%	0	0.00%		1	4.00%	3	12	9	36.00%	1,025
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RF	713	0.02%	433	60.73%	34	4.77%	566	3	0.42%	16	16	243	34.08%	11,304
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RG	777	0.02%	388	49.94%	77	9.91%	689	7	0.90%	61	50	305	39.25%	6,157
TOTALE	3,123,179	100.00%	2,221,199	71.12%	299,541	9.59%	2,140,246	28,418	0.91%	222,301	185,255	574,021	18.38%	15,693,796

MODELLO DI DICHIARAZIONE	CONTRIBUENTI CON TOTALE O PARZIALE ADEGUAMENTO									
	Numero (Q=L+N)	Composizione % Numero	Ammontare Adeguamento (R=M+O)	Composizione % Ammontare Adeguamento	% Adeguamento (R/G)	Ammontare IVA da Adeguamento (S)	Aliquota IVA da Adeguamento (T=S*100/R)	Media Redditi senza adeguamento	Media Redditi con adeguamento	Ammontare ricavi dichiarati
UNICO PF QUADRO RE	39,433	12.02%	166,097	7.03%	13.27%	22,450	13.52%	12.37	16.58	1.127.279
UNICO PF QUADRO RF	30,127	9.19%	278,420	11.78%	12.21%	35,561	12.77%	5.68	14.93	4.692.775
UNICO PF QUADRO RG	188,384	57.44%	1,054,289	44.63%	29.51%	148,567	14.09%	4.74	10.33	8.598.920
UNICO SOC.PERSONE QUADRO RE	1,263	0.39%	9,419	0.40%	7.55%	1,177	12.50%	30.30	37.75	111.502
UNICO SOC.PERSONE QUADRO RF	23,389	7.13%	314,311	13.30%	9.83%	38,955	12.39%	6.56	20.00	5.871.849
UNICO SOC.PERSONE QUADRO RG	34,070	10.39%	324,248	13.72%	29.25%	41,651	12.85%	5.21	14.71	2.825.154
UNICO SOC.CAPITALI	11,171	3.41%	214,427	9.08%	3.22%	28,614	13.34%	-11.65	7.56	4.362.211
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RE	1	0.00%	3	0.00%	0.24%	1	0.00%	nd	nd	87
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RF	37	0.01%	582	0.02%	4.89%	62	10.65%	nd	nd	6.501
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RG	84	0.03%	750	0.03%	10.78%	98	13.07%	nd	nd	3.143
TOTALE	327,959	100.00%	2,362,546	100.00%	12.97%	317,136	13.42%	5.46	12.66	27.599.421

Importi espressi in migliaia di euro

MODELLO DI DICHIARAZIONE	TOTALE CONTRIBUENTI					
	Numero (A)	Composizione % Numero	Ammontare Ricavi Dichiarati (B)	Composizione % Ammontare Ricavi	Media Ricavi Dichiarati (B/A)	Media Redditi Dichiarati
UNICO PF QUADRO RE	587,684	18.40%	36,512,754	5.39%	62.13	39.39
UNICO PF QUADRO RF	285,613	8.94%	86,367,857	12.74%	302.39	29.18
UNICO PF QUADRO RG	1,305,002	40.87%	77,848,610	11.48%	59.65	15.92
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RE	30,614	0.96%	7,509,624	1.11%	245.3	133.78
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RF	337,307	10.56%	149,451,232	22.05%	443.07	41.15
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RG	262,392	8.22%	27,945,891	4.12%	106.5	22.51
UNICO SOC. CAPITALI	383,131	12.00%	291,977,727	43.07%	762.08	29.94
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RE	21	0.00%	8,555	0.00%	407.38	nd
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RF	683	0.02%	243,729	0.04%	356.85	nd
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RG	728	0.02%	39,793	0.01%	54.66	nd
TOTALE	3,193,175	100.00%	677,905,771	100.00%	212.3	27.46

MODELLO DI DICHIARAZIONE	CONGRUI NATURALI						NON CONGRUI					
	Numero (C)	% (C/A)	Ammontare Ricavi Dichiarati (D)	% (D/B)	Media Ricavi Dichiarati (D/C)	Media Redditi Dichiarati	Numero (E)	% (E/A)	Ammontare Ricavi Dichiarati (F)	% (F/B)	Media Ricavi Dichiarati (F/E)	Media Redditi Dichiarati
UNICO PF QUADRO RE	444,259	75.59%	31,060,049	85.07%	69.91	46.26	143,425	24.41%	5,452,705	14.93%	38.02	18.09
UNICO PF QUADRO RF	182,734	63.98%	61,347,230	71.03%	335.72	37.77	102,879	36.02%	25,020,627	28.97%	243.2	13.94
UNICO PF QUADRO RG	851,028	65.21%	52,606,012	67.57%	61.81	18.88	453,974	34.79%	25,242,598	32.43%	55.6	10.37
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RE	23,560	76.96%	6,478,679	86.27%	274.99	155.11	7,054	23.04%	1,030,945	13.73%	146.15	62.51
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RF	242,100	71.77%	112,887,980	75.53%	466.29	50.58	95,207	28.23%	36,563,252	24.47%	384.04	17.16
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RG	180,233	68.69%	19,826,718	70.95%	110.01	26.73	82,159	31.31%	8,119,174	29.05%	98.82	13.25
UNICO SOC. CAPITALI	264,892	69.14%	213,676,375	73.18%	806.65	44.81	118,239	30.86%	78,301,352	26.82%	662.23	-3.39
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RE	12	57.14%	4,171	48.75%	347.55	nd	9	42.86%	4,384	51.25%	487.16	nd
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RF	418	61.20%	168,256	69.03%	402.53	nd	265	38.80%	75,473	30.97%	284.8	nd
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RG	377	51.79%	24,120	60.61%	63.98	nd	351	48.21%	15,673	39.39%	44.65	nd
TOTALE	2,189,613	68.57%	498,079,589	73.47%	227.47	34.79	1,003,562	31.43%	179,826,182	26.53%	179.19	11.46

MODELLO DI DICHIARAZIONE	TOTALE CONTRIBUENTI		NON CONGRUI RISPETTO AL RICAVO TEORICO					NON CONGRUI RISPETTO AL RICAVO MINIMO				
	Numero (A)	Composizione % Numero	Numero (E)	% (E/A)	Ammontare Maggior Ricavo (G)	Composizione % Ammontare Maggior Ricavo	Media Maggior Ricavo (G/E)	Numero (H)	% (H/A)	Ammontare Maggior Ricavo (I)	Composizione % Ammontare Maggior Ricavo	Media Maggior Ricavo (I/H)
UNICO PF QUADRO RE	587,684	18.40%	143,425	24.41%	1,147,680	5.28%	8.00	93,098	15.84%	1,019,091	5.24%	10.95
UNICO PF QUADRO RF	285,613	8.94%	102,879	36.02%	2,575,313	11.84%	25.03	79,644	27.89%	2,294,599	11.79%	28.81
UNICO PF QUADRO RG	1,305,002	40.87%	453,974	34.79%	4,070,375	18.72%	8.97	355,332	27.23%	3,721,281	19.13%	10.47
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RE	30,614	0.96%	7,054	23.04%	161,196	0.74%	22.85	4,103	13.40%	134,759	0.69%	32.84
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RF	337,307	10.56%	95,207	28.23%	3,653,767	16.80%	38.38	70,460	20.89%	3,217,184	16.54%	45.66
UNICO SOC. PERSONE QUADRO RG	262,392	8.22%	82,159	31.31%	1,242,681	5.71%	15.13	62,178	23.70%	1,113,059	5.72%	17.90
UNICO SOC. CAPITALI	383,131	12.00%	118,239	30.86%	8,875,256	40.81%	75.06	90,225	23.55%	7,938,046	40.80%	87.98
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RE	21	0.00%	9	42.86%	2,210	0.01%	245.57	5	23.81%	641	0.00%	128.22
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RF	683	0.02%	265	38.80%	13,591	0.06%	51.29	195	28.55%	11,375	0.06%	58.34
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RG	728	0.02%	351	48.21%	6,371	0.03%	18.15	287	39.42%	5,749	0.03%	20.03
TOTALE	3,193,175	100.00%	1,003,562	31.43%	21,748,440	100.00%	21.67	755,527	23.66%	19,455,785	100.00%	25.75

Importi espressi in migliaia di euro

MODELLO DI DICHIARAZIONE	TOTALE CONTRIBUENTI		CONGRUI NATURALI		CONGRUI PER TOTALE ADEGUAMENTO			CONGRUI PER PARZIALE ADEGUAMENTO				NON CONGRUI E NON ADEGUATI		
	Numero (A)	Composizione % Numero	Numero (C)	% (C/A)	Numero (L)	% (L/A)	Ammontare Adeguamento (M)	Numero (N)	% (N/A)	Ammontare Adeguamento (O)	Ammontare Maggiore Ricavo senza Adeguamento	Numero (P)	% (P/A)	Ammontare Maggiore Ricavo senza Adeguamento
UNICO PF QUADRO RE	587,684	18.40%	444,259	75.59%	60,183	10.24%	170,925	3,474	0.59%	14,259	20,647	79,768	13.57%	942,809
UNICO PF QUADRO RF	285,613	8.94%	182,734	63.98%	36,153	12.66%	300,092	3,261	1.14%	28,952	32,767	63,465	22.22%	2,214,081
UNICO PF QUADRO RG	1,305,002	40.87%	851,028	65.21%	247,687	18.98%	1,247,216	17,807	1.36%	111,303	72,220	188,480	14.44%	2,641,912
UNICO SOC.PERSONE QUADRO RE	30,614	0.96%	23,560	76.96%	2,545	8.31%	14,280	145	0.47%	1,292	1,634	4,364	14.25%	144,019
UNICO SOC.PERSONE QUADRO RF	337,307	10.56%	242,100	71.77%	30,952	9.18%	365,863	2,184	0.65%	30,504	31,604	62,071	18.40%	3,226,328
UNICO SOC.PERSONE QUADRO RG	262,392	8.22%	180,233	68.69%	45,791	17.45%	418,003	2,628	1.00%	29,390	19,790	33,740	12.86%	776,006
UNICO SOC.CAPITALI	383,131	12.00%	264,892	69.14%	16,413	4.28%	223,221	1,338	0.35%	19,616	32,718	100,488	26.23%	8,600,002
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RE	21	0.00%	12	57.14%	2	9.52%	1,325	0	0.00%	0	0	7	33.33%	885
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RF	683	0.02%	418	61.20%	37	5.42%	398	1	0.15%	3	9	227	33.24%	13,183
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RG	728	0.02%	377	51.79%	83	11.40%	877	9	1.24%	73	86	259	35.58%	5,335
TOTALE	3,193,175	100.00%	2,189,613	68.57%	439,846	13.77%	2,742,201	30,847	0.97%	235,393	211,474	532,869	16.69%	18,564,562

MODELLO DI DICHIARAZIONE	CONTRIBUENTI CON TOTALE O PARZIALE ADEGUAMENTO									
	Numero (Q=L+N)	Composizione % Numero	Ammontare Adeguamento (R=M+O)	Composizione % Ammontare Adeguamento	% Adeguamento (R/G)	Ammontare IVA da Adeguamento (S)	Aliquota IVA da Adeguamento (T=S*100/R)	Media Redditi senza adeguamento	Media Redditi con adeguamento	Ammontare ricavi dichiarati
UNICO PF QUADRO RE	63,657	13.52%	185,184	6.22%	16.14%	24,096	13.01%	14.71	17.62	2,003,128
UNICO PF QUADRO RF	39,414	8.37%	329,045	11.05%	12.78%	40,657	12.36%	9.11	17.45	6,599,515
UNICO PF QUADRO RG	265,494	56.40%	1,358,519	45.62%	33.38%	187,812	13.82%	6.81	11.92	12,314,649
UNICO SOC.PERSONE QUADRO RE	2,690	0.57%	15,572	0.52%	9.66%	2,109	13.54%	38.42	44.21	244,591
UNICO SOC.PERSONE QUADRO RF	33,136	7.04%	396,367	13.31%	10.85%	47,290	11.93%	11.13	23.11	8,660,991
UNICO SOC.PERSONE QUADRO RG	48,419	10.29%	447,393	15.03%	36.00%	55,503	12.41%	7.10	16.34	4,231,780
UNICO SOC.CAPITALI	17,751	3.77%	242,836	8.16%	2.74%	29,981	12.35%	-0.59	13.09	7,148,842
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RE	2	0.00%	1,325	0.04%	59.94%	181	0.00%	nd	nd	2,913
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RF	38	0.01%	401	0.01%	2.95%	45	11.22%	nd	nd	6,821
UNICO ENTI NON COMM. QUADRO RG	92	0.02%	950	0.03%	14.91%	114	12.00%	nd	nd	3,456
TOTALE	470,693	100.00%	2,977,593	100.00%	13.69%	387,788	13.02%	8.30	14.63	41,216,686

Importi espressi in migliaia di euro

Appendice n. 2

Dati delle dichiarazioni – modelli studi di settore

Glossario

Glossario

Adeguamento

Il contribuente che applica lo studio di settore all'attività esercitata utilizzando il software Ge.Ri.Co., visualizza la propria posizione in termini di congruità e di coerenza. Se risulta "non congruo" può decidere di adeguarsi in dichiarazione dei redditi indicando in un apposito campo della stessa il maggior importo dei ricavi (o dei compensi) che gli consente di raggiungere la congruità. In parallelo, nel modello di versamento F 24, il contribuente utilizzerà il codice tributo 6494 per versare la maggiore IVA corrispondente ai maggiori ricavi inseriti in dichiarazione.

Coerenza

Per ciascuno studio di settore sono elaborati uno o più indicatori economico-contabili in base ai quali è possibile valutare se l'attività è condotta in condizioni di regolarità o "normalità" economica. La coerenza economica viene valutata con riferimento ai valori minimi e massimi che possono essere assunti dagli indicatori in relazione a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono la medesima attività con analoghe caratteristiche strutturali (in altri termini, dei soggetti che appartengono ad uno stesso cluster). L'individuazione dei limiti inferiore e superiore (anche detti soglie minima e massima) dell'intervallo di coerenza economica non si basa su analisi statistiche, ma discende da *valutazioni economiche* di tipo soggettivo.

Nella fase di costruzione dello studio di settore l'indicatore di coerenza è utilizzato per eliminare dalla elaborazione i contribuenti "anomali" che presentano valori dell'indicatore in questione esterni all'intervallo di coerenza assunto come riferimento (più elevati del limite superiore o più bassi del limite inferiore). Adottando questa cautela si passa alla fase successiva, quella della regressione multipla, prendendo in considerazione i soli contribuenti ritenuti "normali" per evitare eventuali distorsioni nella determinazione della funzione di ricavo.

Analisi della coerenza

In sede di applicazione dello studio di settore, l'ufficio delle Entrate può verificare se l'*anomalia* evidenziata dalla non coerenza discende da comportamenti fiscali scorretti adottati dal contribuente oppure da insufficienze produttive dell'azienda. La coerenza economica viene valutata con riferimento ai valori minimi e massimi assumibili in relazione a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono la medesima attività con analoghe caratteristiche strutturali.

L'analisi della coerenza è utilizzata dall'Agenzia delle Entrate anche per effettuare selezioni mirate di contribuenti da assoggettare a verifica.

Congruità

I ricavi o i compensi del contribuente sono ritenuti congrui quando il loro ammontare è uguale o superiore al valore di riferimento puntuale fornito dal software Ge.Ri.Co.

All'interno dell'intervallo di confidenza, individuato sulla base del procedimento di stima della variabile "ricavi" o "compensi", il ricavo (o il compenso) di riferimento puntuale corrisponde al valore che ha la più elevata probabilità di verificarsi.

Analisi della congruità

L'intervallo di confidenza e la probabilità ad esso associata forniscono una misura della precisione della stima del ricavo. Per ciascun contribuente lo studio di settore fornisce oltre al ricavo o compenso di riferimento puntuale anche un ricavo o compenso minimo che corrisponde all'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza. Infatti, la procedura Ge.Ri.Co., per i contribuenti con ricavi o compensi non congrui, evidenzia:

- il "ricavo o compenso di riferimento puntuale";
- il "ricavo o compenso minimo ammissibile".

Non è visualizzato il limite superiore dell'intervallo di confidenza, vale a dire il "ricavo o compenso massimo" che, ai fini dell'adeguamento, non è preso in considerazione.

La probabilità che l'effettivo ammontare dei ricavi (o compensi) del contribuente sia compreso all'interno dell'intervallo di confidenza è pari al 99,99 %.

I contribuenti, se ritengono di avere valide motivazioni, possono adeguare i propri ricavi o compensi ad un valore (diverso dal ricavo o compenso puntuale) che si trovi all'interno dell'intervallo di confidenza. In questi casi, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate può verificare la fondatezza delle motivazioni addotte dal contribuente per giustificare la sua non congruità.

Contribuenti congrui naturali

Il contribuenti "congrui naturali" sono quelli che conseguono un ammontare di ricavi (o di compensi) maggiore o uguale al ricavo (o compenso) di riferimento puntuale determinato in base all'applicazione dello studio di settore. Tali contribuenti, fornendo al software Ge.Ri.Co. i dati relativi alle caratteristiche strutturali dell'attività esercitata e i relativi elementi contabili, visualizzano un risultato di congruità.

Contribuenti congrui per adeguamento

Il contribuenti "non congrui" conseguono un ammontare di ricavi o di compensi inferiore al ricavo o compenso di riferimento puntuale (determinato fornendo al software Ge.Ri.Co. i dati relativi alle caratteristiche strutturali dell'attività esercitata e i rispettivi elementi contabili). Tali contribuenti diventano "congrui per adeguamento" se si adeguano alle risultanze degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi, indicando in appositi righi della stessa i maggiori ricavi o compensi (adeguamento) rispetto a quelli annotati contabilmente.

In periodi d'imposta successivi a quello di prima applicazione dello studio di settore, il contribuente che rileva un possibile scostamento dalle risultanze dello studio stesso a causa di propri comportamenti anomali, può, nel corso dell'anno, modificare tali comportamenti effettuando le conseguenti corrette registrazioni contabili entro gli ordinari termini.

Distribuzione ventilica

I ventili sono medie di posizione che, in base al valore assunto dalla variabile oggetto di studio, suddividono la popolazione esaminata in 20 gruppi, ciascuno composto del 5% di soggetti. Per chiarire meglio il concetto si ricorre ad un esempio classico: supponiamo di avere 200 militari di leva ai quali è stata misurata la statura e, in base a questa, li ordiniamo in ordine crescente.

Il primo ventile coincide con la statura del 10° militare (10 soggetti rappresentano il 5% della popolazione che, come abbiamo detto, si compone di 200 soldati), il secondo ventile con la statura del 20° e così via, fino ad arrivare al 20° ventile che coincide con la statura del militare più alto (il 200°).

Revisione dello studio di settore

Con il termine di revisione (con lo stesso significato sono anche usati i termini: aggiornamento o evoluzione) si definisce quel processo che porta alla elaborazione e alla approvazione di un nuovo modello matematico-statistico per la stima dei ricavi o dei compensi attribuibili al contribuente. Quando lo studio di settore revisionato è approvato, entra in vigore in sostituzione di quello precedente.

Ricavo puntuale di riferimento

A seguito della elaborazione dello studio di settore, è approntato uno specifico software applicativo denominato Ge.Ri.Co. (gestione ricavi e compensi) con il quale il contribuente può determinare il ricavo (o il compenso) che, in base alle sue caratteristiche strutturali e contabili, gli viene attribuito. Questo si chiama, appunto il ricavo puntuale di riferimento. Il contribuente che ha contabilizzato ricavi non inferiori a tale soglia, è definito “congruo naturale” e non può essere accertato sulla base degli studi di settore. Se, invece, i ricavi da lui contabilizzati sono inferiori a quelli stimati con Ge.Ri.Co. il contribuente è non congruo ed ha due possibilità:

- a) diventare congruo per adeguamento, indicando in un apposito rigo della dichiarazione dei redditi l'ammontare degli ulteriori ricavi che gli consentono di raggiungere, appunto, il livello di congruità;
- b) dichiarare i propri ricavi, inferiori a quelli stimati dal software Ge.Ri.Co. con la consapevolezza di poter incorrere in un accertamento da studi di settore.

Software Ge.Ri.Co.

Ge.Ri.Co. (gestione ricavi e compensi) è un software, elaborato e reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, che consente al contribuente di applicare lo studio di settore alla propria attività e di visualizzare i risultati della “gestione d'azienda” o dell'attività professionale in termini di congruità e di coerenza. In particolare, è necessario fornire all'applicazione, indicandoli in appositi campi, i dati strutturali e gli elementi contabili relativi all'attività esercitata; si tratta delle medesime informazioni richieste nei “modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore” che fanno parte integrante del modello Unico.